

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che ha riformulato gli ambiti di potestà legislativa tra le Regioni e lo Stato;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"

Ritenuto necessario procedere al riordino delle funzioni amministrative inerenti la difesa del suolo e della costa, le risorse idriche e la bonifica in un'ottica di gestione integrata basata sul bacino idrografico e rapportata alla specifica realtà regionale e alle sue peculiari esigenze;

Visti gli artt. 27 e 28 dello Statuto regionale concernenti l'attività legislativa della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Generali, Avv. Cristina Govoni, dal Responsabile del Servizio Programmazione difesa del suolo, Dott. Enrico Carboni, dal Responsabile del Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua, Dott. Giuseppe Bortone in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43 del 2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001;
- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti e del Direttore Generale all'Agricoltura, Dott. Dario Manghi in merito alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43 del 2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa - Protezione Civile, Prof. Marioluigi Bruschini e dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Dott. Guido Tampieri

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare il progetto di legge regionale concernente "Riordino del sistema di sicurezza territoriale. Difesa del suolo, della costa e della bonifica. Risorse idriche" il quale risulta composto di 98 articoli e della relazione illustrativa, allegata alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di proporre il suddetto progetto di legge all'approvazione del Consiglio ai sensi dell'art. 28, dello Statuto regionale approvato con la legge 9 novembre 1990, n. 336.

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE "RIORDINO DEL SISTEMA
DI SICUREZZA TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA. RISORSE IDRICHE"**

Con la presente proposta di legge la Giunta Regionale intende attualizzare e dare compiuta attuazione allo spirito ed alla lettera della legge 18 maggio 1989, n° 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, mediante l'organica sistemazione della difesa del suolo, della difesa della costa e della bonifica. Si ricorda qui che la grande carica innovativa della legge 183/89 risiedeva nella affermazione del principio della pianificazione per bacino idrografico, a questo fine quella legge ha istituito le Autorità di bacino, come atto di superamento dei localismi e delle logiche di riparazione di danni già avvenuti.

La Regione Emilia-Romagna si è misurata continuamente in questi anni con l'obiettivo dell'attuazione della legge 183/89:

- ha perseguito, mediante intese istituzionali e leggi regionali, la costituzione e la disciplina del funzionamento delle Autorità di bacino interregionali del fiume Reno e dei fiumi Marecchia e Conca e dell'Autorità di bacino regionale dei fiumi romagnoli;
- ha partecipato attivamente all'attività ed alle scelte di pianificazione delle Autorità di bacino che operano sul territorio regionale, a partire da quella di interesse nazionale del fiume Po;
- ha gestito le risorse statali provenienti dalla legge 183/89, ed ulteriori proprie risorse destinate alla difesa del suolo, coordinandosi con le Autorità di bacino ed attivando tutte le risorse tecniche di cui dispone presso i Servizi provinciali difesa del suolo ed ha mantenuto una forte funzione di coordinamento coinvolgendo Province, Comunità Montane e Consorzi di bonifica nella programmazione e nell'attuazione degli interventi;
- ha avviato il processo di delega nei confronti degli enti locali delineato con la legge regionale n. 3 del 1999 in applicazione del D.lgs 112/98.

Le ricorrenti emergenze che si sono verificate sul territorio regionale nell'ultimo decennio, dalle piene del Po del 1996 e del 2000 alle mille frane dei versanti appenninici, dalle alluvioni in Romagna all'erosione della costa, evidenziano le crescenti condizioni di rischio cui sono sottoposte le popolazioni, gli insediamenti e le infrastrutture e richiedono uno sforzo ulteriore per raccordare in un contesto unitario e organico le politiche di tutela del territorio, nell'intento di massimizzare gli effetti dell'azione amministrativa della Regione, delle Autonomie Locali e dei Consorzi di bonifica.

La riforma del titolo V della Costituzione ha dato una spinta innovativa e di tempestività all'azione della Giunta Regionale che, con il bagaglio di esperienze accumulato, ha sviluppato una propria proposta autonoma ed originale per dare organica sistemazione alla materia, che si inserisce organicamente nel quadro delle politiche ispirate al principio di sussidiarietà e si pone in coerenza con l'ordinamento della pianificazione regionale recentemente rinnovato con la legge regionale 24 marzo 2000, n° 20.

La Giunta regionale presenta quindi il progetto di legge, "Norme per il riordino del sistema di sicurezza territoriale. Difesa del suolo, della costa e bonifica. Risorse idriche", frutto dell'importante scelta di unificazione del preesistente progetto di legge in materia di bonifica con le elaborazioni relative alla difesa del suolo e della costa e delle risorse idriche perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- disciplinare le funzioni di pianificazione e programmazione raccordando in maniera esplicita e decisa le funzioni di difesa del suolo, di difesa della costa e di bonifica, riconoscendo in tal modo le strettissime interrelazioni funzionali che intercorrono tra queste tre materie;
- riconoscere di conseguenza un ruolo fondamentale alla fase della pianificazione e programmazione caratterizzata dalla massima integrazione e collaborazione con tutti gli enti e soggetti presenti sul territorio, garantita tra l'altro dall'individuazione di apposite sedi istituzionali di raccordo;
- definire, in un'ottica di integrazione piuttosto che di gerarchizzazione, i rapporti tra gli strumenti di

pianificazione in materia (piani di bacino o loro stralci) e la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore definita dall'ordinamento regionale;

- recepire le nuove competenze in materia di difesa e gestione della costa costituendo i riferimenti di legge necessari per indirizzare e strutturare le politiche nel settore attraverso la costruzione del Piano integrato di gestione della zona costiera (GIZC), inteso come atto di indirizzo per l'azione amministrativa e di pianificazione della Regione e del sistema delle autonomie locali, al fine di garantire la massima integrazione e sostenibilità degli usi della risorsa "costa";
- riorganizzare e disciplinare le funzioni conferite con la riforma amministrativa avviata con il d.lgs.112 del 1998 nei settori attinenti il governo dei fiumi, delle risorse idriche, della bonifica e delle miniere, in modo da perseguire l'obiettivo di una più equa e condivisa distribuzione delle responsabilità ai vari livelli istituzionali, nel rispetto del principio costituzionale dell'adeguatezza funzionale, perseguendo l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze e la semplificazione amministrativa per accrescere l'efficacia dell'azione di governo del territorio e la tempestività degli interventi;
- riaffermare la necessità di organizzare le strutture tecniche addette all'esercizio delle funzioni di difesa del suolo su scala di bacino al fine di garantire una gestione unitaria, integrata ed efficace dei reticoli idrografici;
- riorganizzare il settore della bonifica in una ottica di maggiore integrazione con la difesa del suolo, a partire dalle funzioni di pianificazione e programmazione, e riformare i Consorzi di bonifica per renderli maggiormente adeguati al nuovo disegno.

Il titolo I è dedicato alle disposizioni generali.

L'art. 1 individua le finalità generali che la Regione intende perseguire con la legge nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione. Tali finalità consistono nel soddisfare le esigenze di sicurezza territoriale, di salvaguardia ambientale e uso razionale delle risorse. Tali obiettivi finali si realizzano attraverso la definizione della

disciplina inerente la pianificazione e la programmazione dei bacini idrografici in coerenza con la normativa regionale sulla pianificazione territoriale ed urbanistica (L.R. n. 20 del 2000); la riallocazione delle funzioni nelle materie oggetto di trattazione (difesa del suolo, della costa, risorse idriche, bonifica) tra le autonomie locali alla luce del principio dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'efficienza nonché della sussidiarietà; la disciplina delle funzioni di bonifica in termini sistemici con la difesa del suolo, delle funzioni relative alla difesa della costa, l'individuazione delle azioni necessarie per la riduzione del rischio sismico.

L'art. 2 ribadendo quanto disposto dagli artt. 13, 14, 15, 16 della legge n. 183 del 1989 stabilisce che il territorio regionale è ripartito in bacini idrografici nei quali sono costituite ed operano quattro Autorità di bacino e precisamente: l'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po, l'Autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Reno, l'Autorità di bacino per i bacini di rilievo interregionale dei fiumi Marecchia e Conca e l'Autorità dei bacini romagnoli. L'ambito territoriale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale può essere modificato con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri così come previsto dall'art. 4, comma 1 della legge 183/1989 mentre quelle di rilievo regionale attraverso deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

L'art. 3 apre il capo II dedicato alla **pianificazione e programmazione di bacino**. Detta disposizioni generali in ordine ai piani di bacino relativamente alla natura, ai contenuti, al valore e agli effetti. Più precisamente stabilisce che il piano di bacino è uno strumento di pianificazione delle norme d'uso del territorio e di programmazione delle azioni nei settori dell'assetto idraulico, assetto idrogeologico, risorse idriche, bonifica, tutela delle acque dall'inquinamento, difesa della costa. Individua i contenuti del Piano di bacino includendo tra l'altro anche la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale, nonché quelli tipici e specifici del piano in materia di bonifica e cioè gli obiettivi generali e le linee di intervento della bonifica nei singoli comprensori ricompresi nei bacini idrografici nonché le azioni, le opere e gli interventi di competenza pubblica e privata necessari alla sistemazione organica dei comprensori di bonifica.

In coerenza con la L.R. n. 20 del 2000, il Piano di bacino si basa su un quadro conoscitivo che da un'organica rappresentazione e valutazione del territorio.

Al piano di bacino viene attribuito il valore di piano territoriale regionale di settore. Relativamente al settore della bonifica assume l'efficacia dei piani generali di bonifica. Si prevede inoltre la possibilità di redigere il piano per più bacini aggregati appartenenti alla medesima Autorità, per sottobacino o per stralci funzionali.

L'ultimo comma prevede una fase consultiva inserita nel procedimento di approvazione del piano stesso costituita dalla conferenza programmatica cui sono chiamati a partecipare gli enti locali interessati.

Gli artt. 4, 5 e 6 dettano disposizioni in ordine all'iter procedurale di adozione e approvazione rispettivamente del piano di bacino di rilievo regionale, interregionale e nazionale. Tutti i piani di bacino regionale, interregionale e nazionale, in coerenza con la normativa regionale sulla pianificazione urbanistica e territoriale prevedono una fase preliminare caratterizzata dall'elaborazione di atti (quadro conoscitivo, valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale e documento preliminare di cui alla L.R. n. 20 del 2000) e dalla conferenza di pianificazione. Il piano di bacino o progetto di piano viene elaborato dal Comitato tecnico, sulla base delle risultanze della predetta conferenza di pianificazione ed adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino.

Relativamente al piano di bacino di rilievo regionale si prevede all'art. 4 la fase di deposito per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione, durante il quale i soggetti interessati possono proporre osservazioni, controdedotte dall'Autorità di bacino. L'Autorità stessa convoca la conferenza programmatica a cui partecipano Regione, Provincia, Comuni e Comunità montane comprese nel territorio di competenza per la consultazione degli stessi al fine di verificare la coerenza tra la pianificazione di bacino e quella territoriale. Esaurita questa fase l'Autorità di bacino trasmette il piano, le osservazioni, le controdeduzioni alla Giunta regionale che è individuata come l'organo competente all'approvazione finale. La Giunta approva entro novanta giorni previa risoluzione delle osservazioni, sentita la competente commissione consiliare.

Dell'avviso di approvazione viene data pubblicazione nel BUR. L'art. 4 definisce inoltre la procedura per le varianti al piano di bacino regionale. Tale procedura è analoga a quella di approvazione del piano. Se le varianti sono proposte da altri piani si segue la procedura disposta nell'art. 22 della L.R. n. 20 del 2000 e l'intesa viene espressa con deliberazione del Comitato Istituzionale su proposta del Comitato Tecnico.

L'art. 5, fatta salva la fase preliminare sopra descritta, detta l'iter di approvazione del piano di bacino di rilievo interregionale richiamando le procedure dell'art. 19 della legge n.183/1989 e inserendo la conferenza programmatica.

Relativamente al piano di bacino di rilievo nazionale, l'art. 6 richiama l'iter previsto dall'art. 18 della L. 183/1989 inserendo la fase preliminare sopra descritta e integrando con la conferenza programmazione di cui al comma 8 dell'art. 3. Il regime delle varianti al piano è il medesimo previsto per i piani di bacino di rilievo interregionale cui si fa rinvio.

L'art. 7 analizza e disciplina i rapporti tra i piani di bacino e gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale. Il piano di bacino si coordina con il PTR sviluppandone e approfondendone gli indirizzi generali e le linee strategiche di intervento al fine di una organica tutela del suolo. Il PTCP di cui all'art. 26 della L.R. n. 20/2000 dà attuazione al piano di bacino e se necessario ne specifica ulteriormente i contenuti coordinandoli con quelli degli strumenti di pianificazione territoriale generale e di settore, compreso il piano territoriale del parco. Si prevede inoltre che il PTCP possa assumere il valore e gli effetti di piano di bacino a condizione che le relative disposizioni vengano definite d'intesa con l'Autorità di bacino. L'intesa si perfeziona nel rispetto delle procedure definite dall'art. 21, commi 2 e 3, della LR n. 20/2000 cui si rimanda. In tal caso il PTCP costituisce l'unico strumento di pianificazione sovraordinato di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione.

L'art. 7, inoltre, definisce i rapporti tra piano di bacino e gli strumenti urbanistici del Comune e stabilisce che i Comuni, ad eccezione di quelli certificati dalle Province, devono adeguarsi al piano di bacino sulla base delle direttive di attuazione del piano di bacino nel settore urbanistico emanate dalla Regione, d'intesa con le Province.

Tale direttiva deve essere emanata entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano di bacino medesimo e l'adeguamento deve avvenire entro il termine di nove mesi. L'articolo prevede il potere sostitutivo della Provincia, in caso di inerzia del Comune. L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale deve essere effettuato nei confronti del PTCP, anziché del piano di bacino, qualora il PTCP assuma il valore e gli effetti di Piano di bacino a seguito dell'intesa di cui all'art. 21, commi 2 e 3 della LR n. 20/2000.

L'art. 7 stabilisce che le misure di salvaguardia previste in sede di adozione del piano o del progetto di piano di bacino siano immediatamente applicabili.

L'art. 7 dispone infine la prevalenza delle prescrizioni del piano dichiarate immediatamente vincolanti rispetto a quelle incompatibili contenute in altri strumenti di pianificazione o loro atti attuativi. Il quadro conoscitivo oggetto del piano di bacino deve essere recepito e se necessario integrato nel quadro conoscitivo previsto dall'art. 4 della LR n. 20/2000 relativo agli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale. Il comma 11 prevede che la perimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico devono essere effettuate dalle Autorità di bacino nel rispetto di una direttiva emanata di concerto tra la Regione e le Province.

La pianificazione di bacino trova la sua attuazione concreta con la programmazione triennale degli interventi disciplinata dall'art. 8.

L'art. 8 prevede una programmazione triennale affidata all'Autorità di bacino. Il programma triennale che contiene gli interventi prioritari, i relativi costi e i finanziamenti viene elaborato dal Comitato tecnico, adottato dal Comitato Istituzionale, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso, per il finanziamento, al Ministero competente, per quanto riguarda l'Autorità di bacino regionale ed interregionale. Per quanto riguarda l'Autorità di bacino nazionale per il fiume Po viene dettata dai commi 3 e 4 una diversa procedura. In tal caso l'art. 8 stabilisce che la Giunta regionale approvi la proposta di programmi elaborata in sede di Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'art. 51 e la trasmette all'Autorità di bacino. La Giunta regionale prende atto degli interventi finanziati e li realizza. Accanto ad una programmazione triennale degli

interventi il comma 5 prevede una programmazione integrativa e complementare regionale, basata su finanziamenti regionali ovvero, dietro specifici accordi, provinciali e comunali, coerente con la pianificazione di bacino. La programmazione regionale integrativa deve individuare gli interventi pubblici di difesa del suolo e di bonifica specificandone la localizzazione, la tipologia, il costo ed il soggetto attuatore, nonché per il settore bonifica, le opere private obbligatorie specificandone il costo a carico della Regione e quello a carico dei proprietari degli immobili interessati. L'articolo al comma 8 individua nella Giunta regionale l'organo competente all'approvazione della programmazione integrativa regionale, previa consultazione del Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'art. 51.

Il capo I del titolo II dedicato specificamente alla difesa del suolo disciplina il sistema delle conoscenze regionali. L'art. 9 riconosce la conoscenza complessiva del territorio come azione fondamentale per la sicurezza territoriale, la salvaguardia ambientale, ma soprattutto per la pianificazione e programmazione di bacino. A tal fine attribuisce alla Regione il compito di promuovere la ricerca scientifica ed applicata nella materia.

L'art. 10 stabilisce che la Regione deve dotarsi di una cartografia geologica, dei suoli, degli elementi fisici e delle risorse naturali del territorio aggiornata anche attraverso i contributi forniti dagli enti locali e dalle Autorità di bacino. La cartografia deve essere pubblicata e ha la funzione di costituire elemento conoscitivo di base per l'individuazione delle aree in dissesto nonché delle aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/1999.

L'art. 11 prevede lo sviluppo del Sistema informativo territoriale regionale (SIT) nel quale confluiscono i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti. Tale sistema viene definito come il riferimento conoscitivo fondamentale per gli atti di governo regionali e loro verifiche. Si prevede inoltre che la Regione predisponga ed aggiorni il quadro regionale delle conoscenze come strumento di sintesi ed integrazione delle risorse naturali e strategiche acquisite dalla pianificazione territoriale e di bacino. Si rimanda a un atto successivo la definizione delle modalità di scambio degli elaborati tecnici tra gli enti.

Gli artt. 12, 13, 14 e 15 disciplinano **l'assetto idraulico** individuando le competenze e gli interventi. Si prevede una distribuzione delle competenze in materia tra i vari enti locali e soggetti pubblici e privati presenti sul territorio al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici. Il reticolo idrografico esistente sul territorio regionale viene classificato in reticolo idrografico principale, reticolo idrografico secondario, reticolo minore, reticolo idrografico idrografico di bonifica e definito attraverso apposita cartografia approvata dalla Giunta. Il reticolo idrografico principale è costituito dai corsi d'acqua o loro tratti che hanno rilevanza nei confronti del bacino di appartenenza individuato dagli artt. 14, 15, 16 della L. n. 183 del 1989 sulla base dei seguenti elementi: dimensione del proprio bacino idrografico; lunghezza dell'asta principale; caratteristiche degli eventi di piena; rilevanza di elementi antropici presenti; rilevanza delle opere idrauliche; aspetti di particolare specificità idrogeologica. La gestione del reticolo idrografico principale comprende la manutenzione dei corsi d'acqua e delle relative opere, la realizzazione di nuove opere, l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, l'attività di servizio di piena, il pronto intervento idraulico; le funzioni inerenti le concessioni dei beni del demanio idrico ed è mantenuta in capo alla Regione.

Per quanto riguarda il reticolo idrografico secondario si prevede la possibilità di affidarne le attività di gestione ai Consorzi di bonifica, previa apposita convenzione, ferma restando, la possibilità, per la Regione, di affidarne le funzioni per la parte inerente la montagna alle Comunità montane, a seguito di verifica di adeguatezza da parte della Giunta regionale medesima.

Se non si realizzassero le precedenti fattispecie, il reticolo idrografico secondario rimane in capo alla Regione.

L'articolo riconosce inoltre una competenza in materia di assetto idraulico ai Comuni. Tale funzioni consistono nella manutenzione idraulica nei tratti urbani dei corsi d'acqua con conseguente assunzione seppure parziale del finanziamento.

Per quanto riguarda il reticolo idrografico di bonifica, individuato nei corsi d'acqua artificiali e in quelli naturali che siano strettamente connessi ai primi con prevalenti funzioni di irrigazione e di difesa idraulica di

bonifica, la gestione viene affidata ai Consorzi di bonifica ovvero, per il territorio montano, alle Comunità montane riconosciute adeguate dalla Regione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione secondo le modalità prescritte nell'art. 79.

Viene riconosciuto un ruolo in tale ambito anche ai privati e precisamente la manutenzione del reticolo idrografico minore situato all'interno delle singole proprietà nonché la realizzazione di opere per la difesa dei propri beni.

L'art. 14 disciplina le opere e gli interventi idraulici, indicando specificamente le finalità di difesa degli abitati e delle infrastrutture, la riduzione dei processi erosivi, la tenuta dei corpi arginali, la salvaguardia e l'incremento degli elementi naturali negli ambiti fluviali, nonché le tecniche di realizzazione improntate all'ingegneria naturalistica e all'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale.

L'art. 15 rimanda ad un successivo regolamento la disciplina della modalità di svolgimento del servizio di polizia idraulica, del servizio di piena e di pronto intervento, nonché la definizione delle prescrizioni e delle specifiche tecniche per la manutenzione del reticolo idrografico minore gestito dai privati proprietari.

Gli artt. 16, 17, 18 e 19 disciplinano **l'assetto idrogeologico**, individuando le competenze, la natura e le finalità degli interventi di consolidamento delle frane e gli abitati da consolidare e da delocalizzare.

L'art. 16 stabilisce che in materia di consolidamento delle frane le competenze siano ripartite tra la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane nonché i Consorzi di bonifica.

La Regione provvede al consolidamento delle frane che interessano il reticolo idrografico principale, gli abitati da consolidare nonché le opere e le infrastrutture di interesse regionale attraverso la realizzazione degli interventi, la realizzazione di studi geologici e geognostici e di monitoraggio della frane. Le Province e i Comuni provvedono al consolidamento delle frane attinenti beni facenti parte del loro demanio o patrimonio supportati da contributi finanziari regionali.

Un ruolo viene riconosciuto anche ai Consorzi di bonifica e alle Comunità montane negli stessi termini previsti per l'assetto idraulico.

L'art. 17 detta disposizioni in ordine alla finalità e alle tecniche di realizzazione degli interventi di consolidamento in analogia con quanto già previsto per gli interventi idraulici.

L'art. 18 stabilisce che gli abitati da consolidare e da delocalizzare, e relative forme di gestione, sono individuati dal Piano di bacino.

L'art. 18 definisce quali requisiti necessari per individuare gli abitati da consolidare e da delocalizzare, il rischio per l'integrità dei beni, il rischio per l'incolumità pubblica e il territorio urbanizzato. Tali abitati sono soggetti a perimetrazione secondo le modalità di cui all' art. 1 della L. 267/1998 ad opera dei servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione di tale perimetrazione, da parte della Giunta regionale, costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare. Gli abitati da consolidare sono oggetto di interventi e di indagini di competenza regionale, attraverso la redazione di un progetto generale di consolidamento. Gli abitati da delocalizzare sono soggetti ad un piano di delocalizzazione redatto con i contenuti e le modalità di cui all'art. 5 della L.R. 8 agosto 2001 n. 25 realizzato a cura del Comune, col supporto della Regione in ordine alla individuazione delle nuove aree.

Inoltre, conferisce ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 61 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed alle Province il rilascio del parere di cui all'art. 89 del medesimo D.P.R., precedentemente entrambi competenza dei Servizi Provinciali Difesa del Suolo.

L'art. 19 rimanda a direttive di giunta per l'applicazione della disciplina di cui sopra.

Gli artt. 20, 21 e 22 costituiscono il capo IV dedicato alla **difesa della costa.**

Si prevede che la Regione si doti di un piano per la gestione integrata della zona costiera per la definizione degli indirizzi e linee guida necessari per gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica di settore. Si

tratta di un piano a valenza intersettoriali che coinvolge diversi ambiti tematici

- a) difesa dei centri abitati, delle infrastrutture e dei litorali dall'erosione e dall'ingressione marina, dall'arretramento in generale della linea di costa e dagli effetti della subsidenza;
- b) qualità delle acque costiere;
- c) tutela degli habitat costieri e delle biodiversità;
- d) turismo sostenibile;
- e) politiche agricole;
- f) pesca ed acquacoltura;
- g) politiche energetiche;
- h) sistemi insediativi e infrastrutturali;
- i) navigazione commerciale e da diporto e relativa portualità;
- j) utilizzazioni del demanio marittimo.

Il Piano viene elaborato sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'art. 51 e approvato dalla Giunta sentita la competente commissione consiliare.

L'art. 21 detta la competenza in materia di interventi di difesa della costa. La competenza di realizzare opere di difesa della costa viene articolata tra la Regione e i Comuni. Questi ultimi provvedono alla manutenzione delle opere con il concorso finanziario della Regione. Gli interventi devono comunque essere realizzati utilizzando tecniche e materiali a basso impatto ambientale e con l'obiettivo della generale rinaturalizzazione delle spiagge.

Il capo V disciplina la materia con l'obiettivo di riduzione del rischio sismico. A tal fine si introduce un programma di prevenzione dei danni sul patrimonio edilizio e infrastrutturale e dei sistemi a rete redatto dalla regione d'intesa con gli enti locali e soggetti pubblici interessati. Tale programma viene formulato in coerenza ed in attuazione della normativa vigente in materia. Alla Regione viene

attribuito un ruolo di indirizzo e coordinamento nell'applicazione delle normative in materia che esercita attraverso apposito comitato tecnico-scientifico.

Inoltre si prevede una progressiva cessazione dell'avvalimento regionale per l'esercizio delle funzioni inerenti i controlli in zona sismica già delegati ai comuni con L.R. n. 3/1999: decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per i comuni sismici con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, decorsi 2 anni per gli altri.

Il capo VI disciplina gli **sbarramenti di ritenuta e i bacini di accumulo**

L'art. 25 stabilisce che la Regione provvede alla autorizzazione preventiva e in sanatoria, nonché alla vigilanza, degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Stabilisce altresì che, con apposito regolamento, la Regione definisca le modalità di progettazione e gestione nonché le procedure amministrative in materia.

L'art. 26 sancisce la possibilità di sanatoria degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo non regolarmente autorizzati, in caso risultino attestate le condizioni di sicurezza o di incolumità pubblica.

L'art. 27 istituisce, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale, il catasto degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo, al fine della loro gestione e controllo.

L'art. 28 definisce le forme di illecito in materia e fissa le relative sanzioni amministrative.

Il capo VII riorganizza la normativa in materia di **cave e miniere**.

L'art. 29 introduce anche per le miniere il concetto di definizione del canone di concessione mineraria in relazione al materiale ed al quantitativo estratto, come già avviene per le cave. Inoltre conferisce alle Province alcune competenze in materia di miniere come il rilascio delle concessioni minerarie, precedentemente in capo ai Comuni e l'introito dei relativi canoni, nonché l'introito dei canoni dei permessi di ricerca minerari, già rilasciati dalle Province, ai sensi dell'art. 146 della L.R. 3/99. Inoltre vengono conferite alle Province le funzioni amministrative

connesse alla mancata attivazione e sviluppo di una cava e alla successiva concessione, di cui all'art. 19 della L.R. 17/91 e all'art. 45 del R.D.1443/27. Il canone di concessione mineraria viene rideterminata la suddivisione del canone, assegnandone tre quarti al Comune sul cui territorio insiste la miniera e stabilendo i criteri di suddivisione nel caso, non infrequente, in cui la miniera ricada sul territorio di più Comuni. L'art. 30 colloca il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive nel quadro pianificatorio determinato dalla L.R. 20/200, definendolo come parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e prevede la possibilità che il PIAE, a seguito dell'intesa con i Comuni interessati assuma il valore ed gli effetti del PAE. L'intesa si raggiunge seguendo la procedura di cui all'art. 21 della L.R. n. 20 del 2000 . L'art. 31 introduce il censimento delle attività minerarie a fianco di quello delle attività di cava e della pianificazione estrattiva, previste dall'art. 28 della L.R. 17/91.

L'art. 32 chiarisce che le competenze di polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 per il settore delle acque minerali e termali non riguardano gli stabilimenti di imbottigliamento e le terme.

Viene inoltre abolito il controllo di polizia mineraria ai sensi del dpr n. 128/1959 sulle lavorazioni che si svolgono negli stabilimenti termali di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme.

Il capo VIII disciplina la funzione acquisita dalla Regione a seguito del decentramento ex D.Lgs. n. 112/1998 inerente la gestione delle **aree del demanio idrico** e l'introito dei relativi canoni. Per aree del demanio idrico si intendono l'alveo delle acque fluenti e lacuali e le relative pertinenze idrauliche. La gestione esercitata dalla Regione si esplica mediante il rilascio della concessione, il cui procedimento sarà disciplinato da apposito regolamento. Il regolamento inoltre dovrà stabilire i canoni, le spese di cauzione, le spese istruttorie diversificati in considerazione della tipologia di utilizzo, delle caratteristiche del soggetto richiedente, di particolari necessità. Si introduce inoltre un sistema di vigilanza e un sistema sanzionatorio amministrativo teso a garantire un utilizzo corretto, razionale delle aree del demanio idrico.

Il capo IX disciplina la materia delle **risorse idriche**.

Considerato che la L.R. 3/99 è entrata in vigore prima del D.lgs. 152/99, pur ritenendo che l'impianto previsto dalla L.R. fosse sostanzialmente coerente con i principi introdotti dal Legislatore nazionale, si è ritenuto opportuno completare e rendere armonico il processo di attuazione del Dlgs 152/99, così come modificato e integrato dal Dlgs 258/00, nell'impianto normativo regionale.

Si è ritenuto altresì necessario ribadire in Legge alcuni principi e norme previste nel regolamento 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica", in quanto il combinato disposto del RD 1775/33, della Legge 36/94 e del Dlgs 152/99 non rappresenta di fatto un quadro normativo di riferimento efficace per l'uso sostenibile della risorsa idrica.

All'art 38 sono riportati gli obiettivi generali delle azioni di governo delle risorse idriche che sono svolte in coerenza con i principi della sostenibilità dello sviluppo. I principi informativi sono peraltro in sintonia con la recente Direttiva Quadro sulle Acque della Commissione Europea 2000/60.

L'art 39 definisce gli strumenti e le metodologie, basate su un approccio integrato qualità quantità, per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione di governo sostenibile della risorsa idrica.

Gli artt. 40 e 41 definiscono le competenze e le funzioni della Regione e delle Province. L'elencazione e il riparto delle funzioni sono frutto di una rilettura di quanto riportato in L.R. 3/99 e nel DLgs 152/99 e 258/2000.

La scelta di mantenere in capo alla Regione le competenze relative alla disciplina degli utilizzi delle risorse idriche e la gestione dei procedimenti di concessione è legata all'esigenza di conferire maggiore continuità al complesso passaggio di deleghe dallo Stato alle Regioni, previsto dall'Art. 86 del DLgs. 112/98 in materia di gestione del demanio idrico, ivi compresi la determinazione, l'introito e la destinazione dei relativi canoni.

Il complesso di attività avviato dai Servizi Regionali (i Servizi tecnici di Bacino) è in via di definizione e messa a regime sia per la parte relativa alla predisposizione delle banche dati delle piccole e grandi derivazione, sia per la definizione delle procedure per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, sia infine per l'introito dei canoni.

Tale complesso di attività contribuirà, in stretta collaborazione con le Autorità di Bacino, alla validazione dei bilanci idrici e dei deflussi minimi vitali, propedeutici all'attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Solo con l'ottenimento di questo quadro di insieme, in termini di conoscenza e di strumenti di pianificazione, sarà possibile delegare la funzione ai livelli provinciali che potranno affinare, attraverso la conoscenza puntuale del territorio, il sistema di controllo e verifica. La Regione si impegna quindi a valutare la possibilità del conferimento delle funzioni relative alla disciplina degli utilizzi alle Province a seguito dell'assestamento e consolidamento del sistema approntato con questa legge regionale.

L'art. 42 definisce le funzioni dei Comuni in materia di rilascio di autorizzazione degli scarichi nelle reti fognarie, ribadendo che tale attività venga svolta in stretto coordinamento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato per garantire la massima efficacia dei sistemi depurativi.

L'art. 41 definisce gli strumenti della pianificazione per la tutela e l'uso delle risorse idriche che sono individuati nel Piano di bacino di cui all'art. 17 della L. n. 183 del 1989; nel Piano Regionale di Tutela e Uso delle Acque (P.R.T.U.A.); nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. 26 della L.R. n. 20 del 2000 (P.T.C.P.); nel Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25.

Il PRTUA è elaborato avendo come riferimento i bacini idrografici presenti sul territorio, individuati ai sensi della legge n. 183/1989, e fissa gli obiettivi generali di qualità ambientale e di uso sostenibile della risorsa idrica (art. 44).

Al fine di impostare il percorso di elaborazione e attuazione del Piano in coerenza con le funzioni affidate alle Province che derivano da una impostazione consolidata delle politiche ambientali nella regione Emilia-Romagna, la metodologia proposta di elaborazione del Piano di Tutela è quella prevista dalla legge regionale urbanistica 20/2000

Gli artt. 44 e 45 definiscono i contenuti del PRTUA e dei PTCP in accordo con quanto già previsto dalla L.R. 3/99.

L'art. 46 definisce le direttive regionali secondo quanto previsto dal D. lgs 152/99, al fine di coordinare le azioni ambientali nel settore.

L'art. 47 definisce le disposizioni per il rilascio delle concessioni d'acqua affermando il rapporto intercorrente tra l'attività di concessione e gli obiettivi della pianificazione di settore e consentendo che l'istituto della concessione possa essere modulato e regolato in funzione di tali obiettivi. Vengono inoltre meglio definiti i ruoli dei Consorzi di Bonifica.

Si conferisce alla Giunta Regionale la facoltà di rideterminare le spese istruttorie per ogni procedimento connesso a concessioni di acqua pubblica per poter conferire una migliore flessibilità rispetto alle crescenti esigenze di particolari categorie di utenze.

Si demanda ad un regolamento regionale la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico che risulta sempre più necessario ai fini della salvaguardia qualitativa della risorsa idrica.

Infine, l'art. 48 determina gli indirizzi generali per la disciplina degli scarichi che è fondata su un approccio integrato di fissazione di limiti allo scarico, definiti sulla base delle migliori tecniche disponibili, e sul raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Il titolo II disciplina l'aspetto **dell'organizzazione**.

Le funzioni di difesa del suolo e della costa vengono espletate dalla Regione attraverso i propri servizi tecnici di bacino, strutture organizzate a livello di bacino prescindendo da confine amministrativo-territoriale, riaffermando il principio di cui L.R. n. 3/1999.

È prevista, all'art. 51, la costituzione un Comitato Regionale per la sicurezza territoriale quale organismo che promuove la massima integrazione e la condivisione istituzionale delle politiche di sicurezza territoriale per la difesa del suolo, della costa e la bonifica

E' composto dal Presidente della Regione e dal Presidente delle Province. I Consorzi di bonifica e le Comunità montane partecipano ai lavori del Comitato.

Il Comitato è articolato in due sezioni: l'una attinente al bacino del fiume Po, l'altra attinente agli altri bacini scolanti nel mare Adriatico.

Tale Comitato andrà a sostituire il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po

Si prevede, inoltre, all'art. 52 l'istituzione del Nucleo tecnico di bacino, quale sede tecnica per il coordinamento e l'integrazione degli interventi sul territorio. Ha funzioni propositive in rapporto alla programmazione e una funzione centrale nella individuazione dei fabbisogni.

E' composto da tecnici degli enti competenti in materia: Regione, Autorità di bacino, Province, AIPO, Comunità montane, Consorzi di bonifica, Enti Parco. E' coordinato dal Responsabile del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente, salvo il caso in cui esercita la funzione di valutazione tecnica dei fabbisogni, nel qual caso il coordinamento è riconosciuto alla Provincia.

Il titolo IV è interamente dedicato alla funzione di **bonifica**.

Il capo I comprende: l'art. 53 che definisce le funzioni della bonifica, specificandole nelle tre principali e precisamente nell'attività di bonifica montana, nell'attività di bonifica di pianura e nella gestione delle risorse idriche con particolare riguardo all'irrigazione; l'art. 54 che classifica tutto il territorio regionale di bonifica, confermando in tale modo quanto già precedentemente indicato con la LR n. 42/1984 e l'art. 55 che stabilisce che tutto il territorio regionale è suddiviso in comprensori di bonifica, e che questa suddivisione deve garantire, tra l'altro, l'unitarietà gestionale dei bacini scolanti naturali e artificiali e tenere conto della densità delle opere di bonifica.

Il capo II disciplina gli **interventi di bonifica**.

L'art. 56 definisce puntualmente quali sono le opere e gli interventi di bonifica da realizzare e mantenere in montagna ed in pianura relativamente anche ai corsi d'acqua naturali.

L'art. 57 individua nei Consorzi di bonifica e nelle Comunità montane i soggetti competenti alla esecuzione delle opere e alla realizzazione e degli interventi pubblici di bonifica a

totale carico pubblico, nonché alla vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere stesse.

L'art. 58 prevede che i Consorzi di bonifica o le Comunità montane, possano eseguire su richiesta dei proprietari di almeno la metà della superficie interessata le opere private rese obbligatorie. Per tali interventi la Regione concede contributi in conto capitale fino al 50% elevabile al 70 nei territori montani. Per gli interventi privati non obbligatori le suddette percentuali vengono invece stabilite rispettivamente al 30% e 50%.

L'art. 59 stabilisce che i Consorzi di bonifica o le Comunità montane provvedono all'esercizio, vigilanza e manutenzione delle opere di bonifica con oneri a carico della contribuenza. Nei territori montani i suddetti Enti devono destinare almeno il 70% della contribuenza ad interventi di manutenzione. E' prevista la possibilità da parte della regione di assegnare contributi per la manutenzione delle opere di bonifica. Ai Consorzi di bonifica, inoltre, la Regione concede contributi in relazione alle minori entrate derivanti dai canoni corrisposti ai gestori del Servizio idrico integrato. Le Comunità montane, nel caso assumano le funzioni di bonifica, sono tenute ad allegare al bilancio consuntivo una relazione sull'utilizzo delle somme erogate dalla Regione per la manutenzione delle opere di bonifica.

L'art. 60 prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione gestite dai Consorzi di bonifica o dalle Comunità montane.

Il capo III disciplina gli **oneri di bonifica**.

L'art. 61 stabilisce che i proprietari dei beni immobili agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese di funzionamento del Consorzio, in ragione del beneficio conseguito o conseguibile e sulla base del piano di classifica.

L'art. 62 definisce compiutamente i presupposti per l'assoggettamento degli immobili al contributo di bonifica e precisamente che l'immobile sia situato in un territorio classificato di bonifica, ricompreso in un comprensorio di bonifica e tragga un beneficio dagli interventi e dalle opere di bonifica previste all'art. 56, nonché dalle attività di vigilanza, esercizio e manutenzione poste in essere dall'Ente. Il beneficio deve incidere direttamente

sull'immobile o a una pluralità di immobili. Al terzo comma si definiscono i connessi concetti di beneficio di presidio idrogeologico, di difesa idraulica e disponibilità irrigua. I commi successivi definiscono puntualmente tali benefici.

L'art. 63 stabilisce le modalità di riscossione dei contributi di bonifica, da parte dei Consorzi che delle Comunità montane, che viene effettuata con riscossione volontaria da parte dei contribuenti, ovvero coattiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'art. 64 affronta il problema degli scarichi fognari nei canali di bonifica e stabilisce:

- gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura le cui acque non trovano recapito nel sistema scolante di bonifica non sono assoggettati a contributo di bonifica, salvo traggano beneficio di difesa idraulica di bonifica;
- gli immobili situati in aree urbane servite da pubbliche fognature le cui acque trovano recapito nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e impianti di depurazione non sono assoggettati al contributo di bonifica salvo che ritraggano un beneficio di difesa idraulica di bonifica;
- devono essere individuate da parte dei Consorzi le aree urbane servite da pubblica fognatura che traggono beneficio dall'attività di difesa idraulica di bonifica, da sottoporre alla verifica da parte dell'Autorità garante di cui all'art. 66;
- lo scolo delle acque reflue urbane che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere o impianti di depurazione è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;
- i soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano reti consortili come recapito di acque reflue depurate contribuiscono alle spese di manutenzione ed esercizio delle medesime mediante la corresponsione di un canone da corrispondere al Consorzio, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

L'art. 65 stabilisce le modalità circa la redazione, l'adozione e l'approvazione dei Piani di classifica per il riparto della contribuenza, da parte dei Consorzi di bonifica

o delle Comunità montane. Il comma tre stabilisce le procedure di pubblicazione dei Piani stessi, al fine di permettere la loro più ampia conoscenza verso tutti i contribuenti. Nello stesso comma è prevista la possibilità da parte degli interessati di avanzare osservazioni al piano stesso.

L'art. 66 istituisce l'Autorità garante dell'utenza di bonifica, con lo scopo di assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in ordine al piano di classifica. Esercita inoltre la funzione di vigilanza sui Consorzi di bonifica di spettanza regionale. Il comma due stabilisce che tale Autorità viene nominata dalla Giunta tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità. I commi successivi stabiliscono la durata della carica, fissata in cinque anni, l'indennità, ed elenca le situazioni di incompatibilità. Il comma sette prevede che l'Autorità opera in piena autonomia, potendosi avvalere delle strutture regionali competenti in materia di bonifica e dei Consorzi di bonifica. Tale incarico può essere conferito anche al titolare dell'Autorità di cui all'art. 20 della L.R. n. 25 del 1999.

Il capo IV è dedicato ai **soggetti della bonifica**.

L'art. 67 stabilisce che il consiglio regionale istituisce sui comprensori di bonifica delimitati, un Consorzio di bonifica che succede in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti Consorzi.

L'art. 68 fissa i compiti dei Consorzi di bonifica, così riassunti:

- esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere pubbliche di cui sono consegnatari;
- studio, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione;
- esecuzione su richiesta dei proprietari delle opere private obbligatorie;
- manutenzione delle opere private obbligatorie in caso di inerzia dei proprietari;
- rilascio di pareri e concessioni di cui al RDL 368/1904;

- provvedono su richiesta dei consorziati agli adempimenti necessari per il conseguimento di provvidenze comunitarie, nazionali e regionali.

I Consorzi possono altresì svolgere, quali soggetti attuatori, azioni di tutela territoriale mediante accordi, convenzioni e intese e provvedere alla progettazione, esecuzione e realizzazione di opere di difesa del suolo di competenza regionale o di enti locali.

L'art. 69 stabilisce nel Consiglio, Presidente, Giunta e Collegio dei revisori dei conti o Revisore unico gli organi del Consorzio, che restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

L'art. 70 disciplina l'elezione del Consiglio. Rimanda quindi a ciascun Statuto consortile le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi: favorire la partecipazione al voto dei consorziati; assicurare la concorrenzialità delle liste, la preferenza di lista e la libera espressione del voto; perseguire la proporzionalità della rappresentanza dei consorziati agricoli ed extragricoli in rapporto alla contribuenza, anche in relazione al diverso carico contributivo e ai diversi settori economico-produttivi di appartenenza dei consorziati; garantire un'adeguata rappresentanza territoriale delle diverse zone del comprensorio.

L'art. 71 indica i compiti che il Consiglio nella prima seduta, deve svolgere, eleggere il Presidente e gli altri componenti la Giunta. La Collegio dei revisori dei conti compete alla Provincia.

L'art. 72 stabilisce che il Consorzio è retto dallo statuto approvato dal Consiglio regionale, comma 1. Il comma 2 stabilisce che lo statuto debba, tra l'altro, prevedere un numero di consiglieri non superiore a 30; numero dei componenti la Giunta non superiore a 7; la ripartizione delle competenze; l'organizzazione degli uffici. Il comma 3 prevede che nei Consorzi interregionali il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta è incrementato dai rappresentanti delle altre Regioni.

L'art. 73 introduce un sistema di valutazione interna dei Consorzi, governato dai nuclei di valutazione interna che vengono all'uopo costituiti. Tali nuclei riferiscono periodicamente alle Province che a loro volta verificano informando dell'esito la Regione. Si introduce un meccanismo

sanzionatorio consistente nell'esclusione dal riparto dei contributi regionale per la manutenzione delle opere di bonifica nell'ipotesi in cui i Consorzi non implementino tale sistema di valutazione interno.

L'art. 74 disciplina la possibilità di ricorrere contro le deliberazioni del Consiglio.

L'art. 75 prevede che la Regione eserciti la vigilanza sulle attività e sugli organi dei Consorzi attraverso l'Autorità garante dell'utenza di bonifica. Nel primo caso l'Autorità deve presentare una relazione annuale sull'attività dei Consorzi alla Giunta che lo trasmette al Consiglio. Nel secondo caso, verificati gravi e persistenti violazioni di leggi, la Regione può disporre lo scioglimento degli organi consortili nominando all'uopo un commissario straordinario per la conclusione dell'attività del Consorzio stesso.

L'art. 76 prevede la possibilità di costituirsi dei Consorzi di II° grado per la realizzazione e gestione di opere di bonifica di interesse comune a più Consorzi. A tali Consorzi possono partecipare anche i soggetti gestori dei Servizi idrici integrati. Alla costituzione di tali Consorzi provvede la Giunta regionale.

L'art. 77 detta disposizioni per la gestione di schemi idrici ad uso plurimo serviti dall'asta principale del Canale Emiliano Romagnolo. In particolare si stabilisce che se la realizzazione di schemi idrici a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti, il CER può gestire tali schemi tramite società di cui mantenga la maggioranza incedibile.

L'art. 78 disciplina i Consorzi di miglioramento fondiario. I proprietari ed affittuari possono riunirsi per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di bonifica e irrigazione privati. Alla costituzione di questi Consorzi provvede la Provincia competente e sono applicate le norme della presente legge. I Consorzi di bonifica possono assumere le funzioni di Consorzi di miglioramento fondiario.

L'art. 79 disciplina l'attività di bonifica nei territori montani, prevedendo la possibilità, da parte della Giunta regionale di assegnare tali funzioni alle Comunità montane, comma 1. Il comma 2 stabilisce che le Comunità montane, anche in forma associata, debbano presentare alla Regione un piano che dimostri l'economicità, l'efficacia e efficienza della gestione di bonifica che intendono assumere. Il comma 3

stabilisce che la Giunta regionale, nel caso di riconoscimento delle funzioni di bonifica alla Comunità montana, nomina il Presidente del Consorzio commissario liquidatore delle funzioni trasferite.

L'art. 80 istituisce il Comitato dei rappresentanti dei proprietari interessati all'esercizio delle funzioni di bonifica nelle Comunità montane. Tale Comitato è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore a undici, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari di beni immobili soggetti a contribuzione. Tale Comitato è tenuto ad esprimere pareri alla Comunità montana nell'esercizio delle sue funzioni di bonifica. La Comunità montana fissa con proprio atto le modalità organizzative del Comitato stesso.

L'art. 81 disciplina disposizioni in merito all'attuazione degli interventi.

Il capo V disciplina tutti gli **interventi ed attività diversi** da quelli rientranti nelle categorie sopra delineate e precisamente l'art. 82 disciplina gli interventi di urgenza e ripristino delle opere pubbliche di bonifica. La Giunta regionale può autorizzare i Consorzi o le Comunità montane a realizzare interventi non inseriti nei programmi triennali. Gli interventi sulle opere di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi sono disciplinati dalla L. 185/1992 e dalla L. 225/1992.

L'art. 83 prevede che la realizzazione di nuove opere di bonifica nelle aree delimitate dalla L. 394/1991 deve essere compatibile con le disposizioni valide per quel territorio e la manutenzione straordinaria di tali opere può essere eseguita se prevista nel programma triennale.

L'art. 84 disciplina la tutela delle acque di bonifica, prevedendo che i Consorzi concorrono alla realizzazione delle azioni di salvaguardia e risanamento delle acque. I Consorzi collaborano inoltre con i soggetti competenti al monitoraggio della qualità delle acque.

L'art. 85 disciplina la materia relativa alla polizia idraulica, affidando ai Consorzi e alla Comunità montane funzioni di polizia idraulica, con riguardo ai corsi d'acqua loro affidati in gestione. Il comma 2 stabilisce che la Giunta regionale approva il regolamento di polizia idraulica. Il comma 3 stabilisce che la riduzione in pristino dei luoghi precedenti la violazione spetta al soggetto obbligato, salvo

sostituzione del Consorzio o della Comunità montana in caso di inadempienza del trasgressore, con recupero delle spese a carico di quest'ultimo.

L'art. 86 circa il parere idraulico per gli scarichi nei canali di bonifica, modifica il comma 2 dell'art. 3 della LR 42/1986, disponendo che la concessione per lo scarico viene rilasciata agli enti gestori delle pubbliche fognature previo parere del Consorzio di bonifica. Gli enti locali competenti in materia di autorizzazioni agli scarichi, di cui agli artt. 111 e 112 della LR 3/1999 acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica.

Il capo VI riguarda le **norme transitorie e finali**

L'art. 87 prevede la soppressione dei consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione.

L'art. 88 disciplina il riordino dei comprensori di bonifica, la salvaguardia delle intese interregionali e delimitazioni. La Giunta regionale provvede alla riduzione dell'attuale numero, proponendo al Consiglio una proposta di riordino. La proposta è presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Province e la Commissione consultiva per le bonifiche. Il Presidente della Giunta provvede alla definizione dei perimetri dei comprensori. Le intese interregionali stipulate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi.

L'art. 89 disciplina la costituzione dei Consigli di amministrazione provvisori dei Consorzi, prevedendo che il Consiglio regionale istituisca su ciascuno dei nuovi Consorzi, un Consiglio provvisorio, composto da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 9, compreso il Presidente, nominati tra i componenti dei comitati amministrativi dei preesistenti, con il compito di provvedere a:

- adeguare gli statuti;
- delimitare le aree urbane da sottoporre alla verifica dell'Autorità garante;
- revisione dei Piani di classifica;
- aggiornamento dati catastali;
- indizione e svolgimento elezioni.

La durata degli attuali organi amministrativi è prorogata fino all'insediamento dei Consigli provvisori.

L'art. 90 disciplina l'attività dei Presidenti dei Consorzi finalizzata al trasferimento delle funzioni alle Comunità montane. I Presidenti dei Consorzi nominati ai sensi dell'art. 78, assumono le funzioni di Commissari liquidatori provvedendo a:

- rilevazione del patrimonio;
- ricognizione di tutti i rapporti giuridici pendenti;
- ricognizione del personale;
- accertamento trattamento fine rapporto;
- stato ricognitivo delle opere in corso;
- trasmettendo la relativa documentazione alla Regione e alla Comunità montana competente.

L'art. 91 prevede che, in caso di assunzione delle funzioni di bonifica da parte della Comunità montana, il personale del Consorzio individuato dalla precedente lett. c) verrà trasferito seguendo determinate priorità e graduatorie e funzionalmente al fabbisogno, alla Comunità montana. La Comunità montana subentra anche negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato. Il Personale trasferito viene inquadrato nei ruoli organici delle Comunità montane.

L'art. 92 dispone che la Giunta regionale dispone il trasferimento dei beni e del personale alla Comunità montana.

L'art. 93 prevede che gli acquedotti rurali e le strade di bonifica realizzati con oneri a carico dello Stato e in consegna ai Consorzi vengano trasferiti agli enti competenti.

L'art. 94 stabilisce che la Regione provveda alla classificazione o riclassificazione delle opere di bonifica, provvedendo alla approvazione dell'elenco delle opere gestite dai Consorzi e della Comunità montane, attraverso puntuale ricognizione delle stesse. Alla data di approvazione dell'elenco, le opere vengono affidate per l'esercizio e manutenzione e polizia idraulica ai Consorzi e Comunità montane.

L'art. 95 prevede la conferma della Commissione consultiva per le bonifiche, quale organo consultivo della Regione.

L'art. 96 fa venir meno le classificazioni di cui al RD n. 523/1904 e al RD n. 368/1904.

Il titolo V è dedicato alle **disposizioni finanziarie ed alle abrogazioni**

L'art. 97 disciplina la norma finanziaria necessaria per l'attuazione della presente legge.

L'art. 98 indica le norme abrogate dalla presente legge.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Bacini idrografici ed Autorità di Bacino

CAPO II

Programmazione, pianificazione

Art. 3 Piani di bacino

Art. 4 Piano di bacino di rilievo regionale

Art. 5 Piano di bacino di rilievo interregionale

Art. 6 Piano di bacino di rilievo nazionale

Art. 7 Rapporti con gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale. Efficacia e norme di salvaguardia.

Art. 8 Programmazione triennale degli interventi

TITOLO II

DIFESA DEL SUOLO

CAPO I

Il sistema delle conoscenze regionali

Art. 9 Attività conoscitiva

Art. 10 Cartografia regionale

Art. 11 Sviluppo del sistema informativo territoriale

CAPO II

Assetto idraulico

Art. 12 Definizioni

Art. 13 Competenze

Art. 14 Interventi ed opere idrauliche

Art. 15 Direttive

CAPO III

Assetto idrogeologico

Art. 16 Competenze

Art. 17 Interventi di consolidamento delle frane

Art. 18 Abitanti da consolidare e da trasferire

Art. 19 Direttive

CAPO IV

Difesa della costa

Art. 20 Piano per la gestione integrata della zona costiera

Art. 21 Competenze

Art. 22 Interventi ed opere di difesa della costa

CAPO V

Riduzione del rischio sismico

Art. 23 Obiettivi e funzioni

Art. 24 Controlli in zona sismica

CAPO VI

Sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo

Art. 25 Funzioni regionali

Art. 26 Autorizzazione degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo esistenti

Art. 27 Catasto

Art. 28 Sanzioni

CAPO VII

Cave e miniere

Art. 29 Permessi di ricerca, concessioni di minerali solidi e cave

Art. 30 Pianificazione in materia di attività estrattiva

Art. 31 Catasto delle attività minerarie

Art. 32 Polizia mineraria

CAPO VIII

Aree del demanio idrico

Art. 33 Nozione e finalità.

Art. 34 Canoni di concessione

Art. 35 Procedure di concessione

Art. 36 Depositi cauzionali

Art. 37 Vigilanza e sanzioni amministrative

CAPO IX

Risorse idriche

Art. 38 Obiettivi

Art. 39 Strumenti dell'azione ambientale

Art. 40 Funzioni della Regione

Art. 41 Funzioni della Provincia

Art. 42 Funzioni del Comune

Art. 43 Strumenti della pianificazione

Art. 44 Piano regionale di tutela e risanamento delle acque

Art. 45 Pianificazione provinciale

Art. 46 Direttive regionali

Art. 47 Disposizioni per il rilascio delle concessioni
d'acqua

Art. 48 Norme sugli scarichi

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 49 Servizi Tecnici di bacino

Art. 50 Organizzazione

Art. 51 Comitato Regionale per la sicurezza Territoriale

Art. 52 Nuclei tecnici permanenti

TITOLO IV

BONIFICA

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 53 Funzioni di bonifica

Art. 54 Classificazione del territorio regionale

Art. 55 Delimitazione dei comprensori di bonifica

CAPO II

Interventi di bonifica

Art. 56 Tipologie di interventi ed opere di bonifica

Art. 57 Esecuzione delle opere e degli interventi di bonifica
di competenza pubblica

Art. 58 Esecuzione delle opere private di bonifica e
contributi regionali

Art. 59 Esercizio, vigilanza e manutenzione delle opere

Art. 60 Elenco delle opere pubbliche di bonifica

CAPO III

Oneri di bonifica

- Art. 61 Riparto degli oneri a carico delle proprietà
- Art. 62 Contributo di bonifica e tipologia del beneficio
- Art. 63 Modalità di riscossione dei contributi di bonifica
- Art. 64 Immobili urbani di pianura serviti da pubblica fognatura
- Art. 65 Piani di classifica
- Art. 66 Autorità garante dell'utenza di bonifica

CAPO IV

Soggetti della bonifica

- Art. 67 Costituzione dei consorzi di bonifica
- Art. 68 Consorzi di bonifica
- Art. 69 Organi del Consorzio
- Art. 70 Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
- Art. 71 Elezioni e nomine degli altri organi consortili
- Art. 72 Statuto
- Art. 73 Sistema di valutazione consortile e controllo delle Province
- Art. 74 Ricorsi
- Art. 75 Vigilanza sui Consorzi di bonifica e scioglimento degli organi ordinari
- Art. 76 Consorzi di secondo grado
- Art. 77 Disposizioni per la gestione di schemi idrici ad uso plurimo serviti dall'asta principale del Canale Emiliano-Romagnolo
- Art. 78 Consorzi di miglioramento fondiario

Art. 79 Esercizio delle funzioni di bonifica in territorio montano

Art. 80 Il Comitato dei rappresentanti dei proprietari nelle Comunità Montane interessate all'esercizio delle funzioni di bonifica

Art. 81 Disposizioni per l'attuazione degli interventi

CAPO V

Altri interventi

Art. 82 Interventi urgenti e ripristino opere pubbliche di bonifica

Art. 83 Esplicazione dei compiti in aree soggette a vincolo

Art. 84 Tutela delle acque di bonifica

Art. 85 Polizia idraulica

Art. 86 Parere idraulico per gli scarichi nei canali di bonifica

CAPO VI

Norme finali e transitorie

Art. 87 Soppressione dei consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione

Art. 88 Riordino dei comprensori di bonifica, salvaguardia intese interregionali e delimitazioni

Art. 89 Costituzione dei consigli di amministrazione provvisori

Art. 90 Attività dei Presidenti dei Consorzi finalizzata al trasferimento delle funzioni

Art. 91 Trasferimento del personale

Art. 92 Ente subentrante

Art. 93 Trasferimento degli acquedotti rurali e delle strade di bonifica

Art. 94 Prima formazione dell'elenco delle opere di bonifica

Art. 95 Commissione consultiva

Art. 96 Disapplicazioni

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI

Art. 97 Norma finanziaria

Art. 98 Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, con la presente legge, provvede, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio di cui all'art. 117 della Costituzione, al riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e della costa, di bonifica e di risorse idriche al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza territoriale, di salvaguardia ambientale e dell'uso razionale delle risorse, in conformità ai principi della L. 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede:
 - a) a definire le modalità per l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione dei piani e dei programmi di bacino;
 - b) a riordinare le funzioni amministrative in materia di assetto idraulico ed idrogeologico, consolidamento degli abitati e risorse idriche;
 - c) ad allocare a livello di governo ottimale le funzioni amministrative di propria competenza;
 - d) a disciplinare l'attività di bonifica coordinandone le specifiche finalità ed azioni con quelle complessive di difesa del suolo;
 - e) a disciplinare l'attività inerente la difesa della costa;
 - f) a promuovere le azioni necessarie per la riduzione del rischio sismico.

3. La presente legge disciplina, in merito al sistema della pianificazione, le materie previste dai commi 1 e 2 in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

Art. 2

Bacini idrografici ed Autorità di Bacino

1. L'intero territorio regionale è ripartito, ai sensi degli artt. 13, 14, 15 e 16 della L. n. 183 del 1989, in bacini idrografici, nei quali risultano costituite ed operanti le seguenti Autorità:
 - a) Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po;
 - b) Autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Reno;
 - c) Autorità di bacino per i bacini di rilievo interregionale dei fiumi Marecchia e Conca;
 - d) Autorità dei bacini regionali.
2. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale dei bacini regionali di cui alla legge regionale 29 marzo 1993, n. 14 recante "Istituzione dell'Autorità dei Bacini Regionali", sono disposte con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
- 3- Eventuali variazioni dell'ambito territoriale dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono disposte ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della L. n. 183 del 1989.
4. Le modifiche alle norme relative all'organizzazione delle Autorità di Bacino di rilievo interregionale e regionale, di cui alle leggi regionali istitutive, sono adottate con apposito atto del Consiglio regionale.

CAPO II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 3

Piani di bacino

1. I Piani di bacino, approvati ai sensi della presente legge, hanno valore di piano territoriale regionale di settore, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 20 del 2000 e costituiscono lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso del territorio nei seguenti settori:
 - a) assetto idraulico;
 - b) assetto idrogeologico;
 - c) risorse idriche;
 - d) bonifica;
 - e) tutela delle acque dall'inquinamento;
 - f) difesa della costa.
2. Con riferimento alla bonifica, il Piano di bacino contiene:
 - a) gli obiettivi generali e le linee di intervento della bonifica nei singoli comprensori ricompresi nei bacini idrografici;
 - b) le azioni, le opere e gli interventi di competenza pubblica e privata necessari alla sistemazione organica dei comprensori di bonifica.
3. I Piani di bacino dettano la disciplina di tutela e regolano le trasformazioni e gli usi del territorio relativamente ai profili che ineriscono ai settori di cui al comma 1 concorrendo a definire condizioni e limiti di uno sviluppo sostenibile.
4. I Piani di bacino basano le proprie previsioni su una organica rappresentazione e valutazione del territorio per gli aspetti di cui al comma 1, attraverso la predisposizione di un quadro conoscitivo ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 20 del 2000.

5. I Piani di bacino contengono la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000.
6. I Piani di bacino, per la parte relativa alla bonifica, assumono a tutti gli effetti, nell'ordinamento regionale, l'efficacia dei piani generali di bonifica di cui alla normativa vigente in materia.
7. I Piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per più bacini aggregati appartenenti alla medesima Autorità di bacino, per sottobacini o per stralci funzionali concernenti uno o più dei contenuti di cui all'art. 17 della L. 183 del 1989, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6ter dello stesso articolo 17.
8. La Regione, al fine di esprimere il proprio parere sul progetto di Piano di bacino di rilievo nazionale o interregionale o suo stralcio, ovvero al fine di approvare il piano di bacino di rilievo regionale, convoca per la consultazione degli enti locali la conferenza programmatica di cui al comma 3 dell'art. 1bis della legge L. 11 dicembre 2000, n. 365 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000".

Art. 4

Piano di bacino di rilievo regionale

1. Il Comitato tecnico predispone il quadro conoscitivo di cui al comma 4 dell'art. 3, la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale di cui al comma 3 dell'art. 3, il documento preliminare di cui al comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 20 del 2000 quali atti preliminari all'adozione del piano di bacino di rilievo regionale o suo stralcio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 20 del 2000 l'Autorità di bacino convoca la conferenza di pianificazione con le modalità indicate nella legge regionale medesima e nei relativi atti attuativi.

3. Nel corso della conferenza di pianificazione le amministrazioni partecipanti esprimono le proprie valutazioni e proposte in merito agli atti preliminari di cui al comma 1 anche al fine di assicurare la coerenza tra la pianificazione di bacino e quella territoriale regionale e provinciale.
4. Il Piano di bacino, elaborato dal Comitato Tecnico sulla base delle risultanze della conferenza di pianificazione di cui al comma 2, è adottato dal Comitato Istituzionale e depositato presso la sede dell'Autorità di bacino, della Regione e delle Province territorialmente interessate per novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il Piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione.
5. Entro la scadenza del termine di deposito, gli enti, le associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi e i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del Piano sono destinate a produrre effetti diretti possono presentare osservazioni all'Autorità di bacino.
6. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, l'Autorità di bacino controdeduce alle osservazioni presentate e trasmette il piano alla Regione.
7. Al fine della necessaria coerenza tra la pianificazione di bacino e la pianificazione territoriale, la Regione convoca la conferenza programmatica di cui al comma 8 dell'art. 3.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento del Piano da parte dell'Autorità di bacino, decide in merito alle osservazioni e, tenuto conto degli esiti della conferenza programmatica di cui al comma 7, approva il Piano, con le eventuali modifiche, sentita la competente commissione consiliare.
9. Il Piano di bacino entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione del Piano stesso.
10. Le varianti al Piano di bacino sono approvate con le medesime procedure di approvazione del piano.

11. L'intesa sulle proposte di modifica al piano di bacino contenute in piani territoriali e urbanistici ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20 del 2000 è espressa con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino, su proposta del Comitato Tecnico.

Art. 5

Piano di bacino di rilievo interregionale

1. Il Comitato tecnico predispone il quadro conoscitivo di cui al comma 4 dell'art. 3, la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale di cui al comma 3 dell'art. 3, il documento preliminare di cui al comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 20 del 2000 quali atti preliminari all'adozione del progetto di piano di bacino di rilievo interregionale o suo stralcio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 14 della L.R. n. 20 del 2000 l'Autorità di bacino convoca la conferenza di pianificazione con le modalità indicate nella legge regionale medesima e nei relativi atti attuativi.
3. Nel corso della conferenza di pianificazione le amministrazioni partecipanti esprimono le proprie valutazioni e proposte in merito agli atti preliminari di cui al comma 1 anche al fine di assicurare la coerenza tra la pianificazione di bacino e quella territoriale regionale e provinciale.
4. Il progetto di Piano di bacino di rilievo interregionale elaborato sulla base delle risultanze della conferenza di pianificazione è adottato, pubblicato e depositato secondo la procedura prevista dall'art. 19 della L. n. 183 del 1989.
5. La Regione convoca la conferenza programmatica di cui al comma 8 dell'art. 3 ai fini dell'espressione del parere regionale sul progetto di piano di bacino di rilievo interregionale.
6. Il Piano di bacino di rilievo interregionale è approvato, per le parti di territorio di competenza, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. Le varianti al Piano di bacino di rilievo interregionale sono approvate con le medesime procedure di approvazione del piano.

8. L'intesa sulle proposte di modifica al piano di bacino di rilievo nazionale ed interregionale contenute in piani territoriali e urbanistici, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20 del 2000, è espressa con deliberazione del Comitato Istituzionale della rispettiva Autorità di bacino, su proposta del Comitato Tecnico.

Art. 6

Piano di bacino di rilievo nazionale

1. Il progetto di piano di bacino di rilievo nazionale è predisposto secondo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5.
2. E' adottato secondo le procedure previste dall'art. 18 della L. n. 183 del 1989, fatto salvo quanto disposto nel comma 8 dell'art. 3.

Art. 7

Rapporti con gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e

comunale. Efficacia e norme di salvaguardia

1. I Piani di bacino si coordinano con il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e ne sviluppano ed approfondiscono gli indirizzi generali e le linee strategiche di intervento in materia di difesa e corretta utilizzazione del suolo e delle acque mediante l'individuazione delle azioni e delle norme d'uso più adeguate al raggiungimento di un'organica tutela e del territorio.
2. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di cui all'art. 26 della L.R. n. 20 del 2000 attua il Piano di bacino e, se necessario, ne specifica ulteriormente i contenuti coordinandone le disposizioni con quelle degli strumenti della pianificazione territoriale generale e di settore, anche di altre amministrazioni, compreso il piano territoriale del parco di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 recante "Disciplina dei parchi e delle riserve naturali" al fine di garantire una disciplina organica basata su una considerazione sistemica del territorio provinciale.

3. Il P.T.C.P. per quanto riguarda i settori di cui al comma 1 dell'art. 3 può assumere il valore e gli effetti di Piano di bacino secondo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 dell'art. 21 della L.R. n. 20 del 2000.
4. Il P.T.C.P., o sua variante, formato ai sensi del comma 3 costituisce, per i settori di cui al comma 1 dell'art. 3, l'unico strumento di pianificazione sovraordinato di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.
5. Le prescrizioni del Piano di bacino in quanto tali dichiarate immediatamente vincolanti prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 20 del 2000.
6. Salvo quanto previsto dal comma 8, i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro nove mesi dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano di bacino ovvero entro sei mesi dall'emanazione delle direttive di attuazione del piano di bacino nel settore urbanistico. Tali direttive sono emanate, ove necessario, dalla Regione, d'intesa con le Province, entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano. Qualora i Comuni non provvedano, la Provincia competente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, provvede d'ufficio al necessario adeguamento.
7. In ogni caso decorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano, i Comuni sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni.
8. Qualora il P.T.C.P. assuma, ai sensi del comma 3, il valore e gli effetti del Piano di bacino, gli strumenti urbanistici comunali devono adeguarsi allo stesso con le modalità ed entro i termini definiti dal piano, ai sensi del comma 4 dell'art. 26 della L.R. n. 20 del 2000 e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano di bacino .
9. Sono esonerati dall'obbligo di adeguamento di cui ai commi 6 o 8 i Comuni nei confronti dei quali la Provincia certifica la conformità dello strumento di pianificazione urbanistica e territoriale al piano di bacino o al P.T.C.P.

10. Dalla data di adozione del Piano di bacino regionale o del progetto di Piano di bacino interregionale e nazionale, si applicano le misure di salvaguardia deliberate in sede di adozione del piano o del progetto di piano medesimo.
11. Il quadro conoscitivo di cui al comma 4 dell'art. 3, è recepito e, se del caso, integrato nel quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui all'art. 4 della L.R. n. 20 del 2000.
12. La Regione emana, in accordo con le Province, le direttive per la ripermimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico da effettuarsi da parte delle Autorità di bacino ai sensi degli artt. 3 e 17 della L. n. 183 del 1989.

Art. 8

Programma triennale degli interventi

1. Il Piano di bacino di cui all'art. 3 è attuato attraverso il programma triennale degli interventi di cui agli artt. 21, 22, 23 e 25 della L. 183 del 1989, che specifica gli interventi secondo i criteri di priorità indicati dal piano medesimo, i costi e le relative fonti di finanziamento.
2. I programmi triennali degli interventi sono elaborati, per i rispettivi bacini di competenza, dai Comitati Tecnici delle Autorità di bacino interregionali e regionali e sono adottati, in conformità ai contenuti del Piano di bacino o suo stralcio, dai Comitati Istituzionali delle medesime Autorità, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 della L. 183 del 1989. Tali programmi sono approvati dalla Giunta regionale, limitatamente alla propria competenza territoriale, e trasmessi ai Ministeri competenti per il relativo finanziamento.
3. Le proposte dei programmi triennali degli interventi relative ai sottobacini del fiume Po, elaborate in conformità ai contenuti del piano di bacino o suo stralcio, in sede di Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'art. 51, sono approvate dalla Giunta regionale e trasmesse all'Autorità di Bacino del fiume Po.

4. La Giunta regionale prende atto degli interventi finanziati a norma dell'art. 25 della L. 183 del 1989 e procede a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei predetti interventi, provvedendo, tra l'altro, alla individuazione dei soggetti attuatori di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 recante "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3".
5. In coerenza con la pianificazione e la programmazione di bacino la Regione, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, predispone programmi integrativi e complementari rispetto a quello di cui al comma 1.
6. Il programma integrativo di cui al comma 5 individua le opere e gli interventi pubblici di difesa del suolo e di bonifica da effettuarsi nel corso del triennio specificandone:
 - la localizzazione;
 - la tipologia e la descrizione;
 - il costo;
 - il soggetto attuatore.
7. Il programma integrativo relativo alle opere di bonifica contiene, inoltre, l'individuazione delle opere private obbligatorie con specifica indicazione della spesa a carico dei proprietari degli immobili e di quella coperta dal contributo regionale.
8. I programmi integrativi regionali sono approvati dalla Giunta regionale sentito il Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'art. 51.
9. Gli enti locali possono concorrere con proprie risorse finanziarie all'attuazione dei programmi di intervento di cui al comma 5 secondo le modalità stabilite in specifici accordi.

TITOLO II

DIFESA DEL SUOLO

CAPO I

SISTEMA DELLE CONOSCENZE REGIONALI

Art. 9

Attività conoscitiva

1. La conoscenza delle dinamiche e dei caratteri fisici del territorio regionale, compreso delle sue parti a mare, nelle sue espressioni superficiali e sotterranee, è azione fondamentale per la sicurezza territoriale e per la salvaguardia ambientale, nonché per la pianificazione, programmazione e utilizzazione del territorio stesso, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 183 del 1989.
2. La Regione promuove la ricerca scientifica ed applicata in materia di difesa del suolo e della costa, di bonifica, di risorse naturali e di valutazione dei rischi per eventi naturali anche attraverso collaborazioni e convenzioni con istituti di ricerca ed Università.

Art. 10

Cartografia regionale

1. La Regione provvede al rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica, dei suoli, degli elementi fisici del territorio e delle risorse naturali ai sensi della legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 recante "Formazione di una cartografia regionale".
2. La carta geologica regionale è l'elemento conoscitivo di base per la individuazione delle aree in dissesto.
3. La carta dei suoli è elemento conoscitivo per la individuazione delle aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
4. Gli Enti locali e le Autorità di bacino concorrono all'aggiornamento della cartografia del proprio territorio sulla base di studi specifici.

Art. 11

Sviluppo del Sistema informativo territoriale regionale

1. La Regione persegue l'integrazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) nel quale confluiscono i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti, in coerenza con gli standards nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati.
2. Il S.I.T. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la predisposizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.
3. La Regione predispone e aggiorna il quadro regionale delle conoscenze quale strumento di sintesi e integrazione delle conoscenze del territorio e delle risorse naturali strategiche acquisite dal sistema della pianificazione territoriale e di bacino.
4. La Regione definisce le modalità di scambio tra gli enti degli elaborati tecnici inerenti la presente legge, in attuazione del comma 3 dell'art. 2 della L. n. 183 del 1989 e dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 2000.

CAPO II

ASSETTO IDRAULICO

Art. 12

Definizioni

1. La Regione, al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici, provvede al riordino delle funzioni di gestione dei corsi d'acqua nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale e locale".
2. Ai fini della presente legge, il reticolo idrografico esistente nel territorio regionale è suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) reticolo idrografico principale;
 - b) reticolo idrografico secondario;
 - c) reticolo idrografico minore;
 - d) reticolo di bonifica.

3. Il reticolo idrografico principale è costituito dai corsi d'acqua o loro tratti che hanno rilevanza nei confronti del bacino di appartenenza individuato dagli artt. 14, 15, 16 della L. n. 183 del 1989 sulla base dei seguenti elementi:
 - a) dimensione del proprio bacino idrografico;
 - b) lunghezza dell'asta principale;
 - c) caratteristiche degli eventi di piena;
 - d) rilevanza di elementi antropici presenti;
 - e) rilevanza delle opere idrauliche;
 - f) aspetti di particolare specificità idrogeologica.
4. Il reticolo idrografico secondario è costituito dai corsi d'acqua o loro tratti che hanno rilevanza locale sulla base degli elementi di cui al comma 3.
5. Il reticolo idrografico minore è costituito dai tratti di corsi d'acqua che residuano rispetto ai reticoli di cui ai commi 3, 4 e 6.
6. Il reticolo di bonifica è costituito dai corsi d'acqua artificiali e da quelli naturali strettamente interconnessi con prevalenti funzioni di irrigazione e di difesa idraulica di bonifica.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione individua, attraverso apposita cartografia, i reticoli di cui al comma 2.

Art. 13

Competenze

1. La Regione provvede alla gestione del reticolo idrografico principale e, salvo i casi indicati dai commi 3, 4, 5, del reticolo secondario, nonché delle relative opere idrauliche. La gestione comprende in particolare:
 - a) la manutenzione dei corsi d'acqua e delle relative opere;
 - b) realizzazione di nuove opere;

- c) l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica;
 - d) l'attività di servizio di piena;
 - e) il pronto intervento idraulico;
 - f) le funzioni inerenti le concessioni dei beni del demanio idrico.
2. Le attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, ivi compreso l'accertamento delle situazioni di emergenza e l'adozione dei relativi provvedimenti, sono esercitate curandone il coordinamento con quelle in materia di protezione civile previste dalla vigente normativa regionale.
3. Ai Consorzi di bonifica può essere affidata, mediante convenzione, l'attività di gestione dei corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario fermo restando quanto disposto nel comma 5. La gestione comprende:
- a) la manutenzione dei corsi d'acqua e delle relative opere;
 - b) la realizzazione di nuove opere;
 - c) l'attività di polizia idraulica e di vigilanza;
 - d) il rilascio del parere idraulico ai fini della concessione del demanio idrico.
4. Le Comunità montane, previo riconoscimento da parte della Giunta regionale dell'adeguatezza funzionale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, possono assumere le funzioni di gestione, indicate dal comma 3, del reticolo idrografico secondario di montagna.
5. Per le finalità di cui al comma 4, le Comunità montane, anche in forma associata, presentano alla Regione un piano che dimostri l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione.
6. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 4, le Comunità montane possono avvalersi dei Consorzi di bonifica previa stipulazione di apposita convenzione.
7. I Comuni partecipano alla manutenzione idraulica nei tratti urbani dei corsi d'acqua realizzando gli

interventi previa acquisizione del nulla osta dell'autorità idraulica competente. I Comuni concorrono al finanziamento di tali interventi.

8. E' a carico dei privati proprietari la manutenzione del reticolo idrografico minore all'interno delle singole proprietà.
9. E' a carico dei privati frontisti del reticolo idrografico principale e secondario la realizzazione di interventi e di opere, anche di manutenzione, per l'esclusiva difesa dei loro beni. Prima di iniziare i lavori, il soggetto interessato richiede il nulla osta all'autorità idraulica competente, la quale provvede entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il nulla osta idraulico può contenere prescrizioni circa le modalità di esecuzione dei lavori al fine della salvaguardia del buon regime delle acque.
10. Il nulla osta idraulico costituisce titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi. A tal fine alla domanda è allegata l'asseverazione di un professionista abilitato, in merito alla conformità dell'intervento alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
11. I Consorzi di bonifica provvedono alla gestione del reticolo di bonifica. La gestione comprende le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 68.

Art. 14

Interventi e opere idrauliche

1. Gli interventi e le opere idrauliche sono finalizzati:
 - a) alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dagli eventi alluvionali;
 - b) alla riduzione dei processi erosivi connessi alle dinamiche fluviali e torrentizie;
 - c) al mantenimento della officiosità idraulica dei corsi d'acqua;
 - d) alla tenuta dei corpi arginali;

- e) alla salvaguardia e all'incremento degli elementi di naturalità degli ambiti fluviali.
2. Quando ne ricorrono le condizioni gli interventi sono realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica ed utilizzando materiali a basso impatto ambientale.
 3. L'approvazione del progetto definitivo degli interventi e delle opere di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
 4. Qualora le opere comportino variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, il progetto preliminare, approvato dall'autorità competente, è trasmesso al Comune ai fini dell'approvazione della relativa variante e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili nei quali è prevista la realizzazione delle opere idrauliche.
 5. La realizzazione delle opere idrauliche non è assoggettata al rilascio delle autorizzazioni previste in materia di vincolo idrogeologico nelle ipotesi individuate dalla direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150 della L.R. n. 3 del 1999.

Art. 15

Regolamenti

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento:
 - a) le modalità di svolgimento del servizio di polizia idraulica, del servizio di piena e del pronto intervento idraulico;
 - b) le prescrizioni e le specifiche tecniche relative alla manutenzione del reticolo idrografico minore a carico dei privati.

CAPO III

ASSETTO IDROGEOLOGICO

Art. 16

Competenze

1. La Regione finanzia, approva e realizza i progetti di consolidamento delle frane che interessano il reticolo idrografico principale, gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'art. 18 nonché le opere e le infrastrutture di interesse regionale.
2. La Regione promuove, finanzia e realizza lo studio geologico e geognostico nonché il monitoraggio delle frane, ai fini di una corretta progettazione delle opere di consolidamento, della pianificazione di bacino nonché dell'attività di previsione e prevenzione in materia di difesa del suolo e di protezione civile.
3. Le Province e i Comuni finanziano, predispongono, approvano e realizzano i progetti di consolidamento delle frane che interessano beni appartenenti al loro demanio e patrimonio. La Regione concorre al finanziamento degli interventi, limitatamente alle disponibilità di bilancio.
4. Nei termini e con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 13, i Consorzi di bonifica ovvero le Comunità montane, relativamente al territorio di propria competenza e con esclusione del territorio appartenente al demanio forestale regionale, nel quale le attività inerenti il consolidamento delle frane vengono esercitate dai rispettivi enti di gestione, predispongono, approvano e realizzano i progetti di consolidamento delle frane. Tali interventi sono finanziati nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di difesa del suolo.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 le Comunità montane possono avvalersi dei Consorzi di bonifica previa stipulazione di apposita convenzione.
6. Gli interventi di consolidamento delle frane finalizzati all'esclusiva difesa di beni privati sono realizzati a cura e spese dei soggetti titolari dei beni stessi ovvero dai soggetti indicati da leggi specifiche.
7. Gli interventi di consolidamento delle frane ad opera dei privati sono soggetti a denuncia di inizio di attività. Alla denuncia è allegata l'asseverazione di un professionista abilitato in merito alla conformità

dell'intervento alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 17

Interventi di consolidamento delle frane

1. Gli interventi di consolidamento delle frane, finalizzati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture pubbliche, sono realizzati, quando ne ricorrono le condizioni, applicando tecniche di ingegneria naturalistica e utilizzando materiali a basso impatto ambientale.
2. Per i progetti relativi all'intervento di consolidamento delle frane trova applicazione quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 14.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non è assoggettata al rilascio di autorizzazioni previste in materia di vincolo idrogeologico.

Art. 18

Abitati da consolidare o da delocalizzare

1. Il Piano di bacino individua, anche sulla base della cartografia di cui all'art. 10, le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, ivi compresi gli abitati da consolidare e gli abitati da delocalizzare e stabilisce le relative prescrizioni e limitazioni d'uso del suolo.
2. Gli abitati i cui territori urbanizzati sono interessati anche parzialmente da movimenti franosi che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica sono abitati da consolidare o da delocalizzare.
3. Sono abitati da delocalizzare quelli nei quali gli interventi di consolidamento non sono tecnicamente possibili o economicamente sostenibili. La loro delocalizzazione avviene attraverso la predisposizione di un piano di delocalizzazione che presenti i contenuti indicati dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2001, n. 25 recante "Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000" e a seguito di specifica richiesta avanzata dal Comune interessato.

4. Per territorio urbanizzato si intende un ambito delimitato ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 28 della L.R. n. 20 del 2000 ovvero delimitato ai sensi del punto 3) del comma 2 dell'art. 13 della previgente L.R. n. 47 del 1978, per i Comuni dotati di piano regolatore generale formato ai sensi della medesima legge regionale.
5. Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati secondo le modalità di cui all'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 267 dai servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.
6. Le perimetrazioni approvate ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445 recante "Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria" e con le modalità previste dall'art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione.
7. Le perimetrazioni approvate ai sensi della L. n. 445 del 1908, prima della approvazione del P.T.P.R., sono, previa verifica di sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 2, ripериметrate secondo le modalità di cui al comma 5.
8. Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. n. 445 del 1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono, previa verifica di sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 2, perimetrati secondo le modalità di cui al comma 5.
9. Gli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della L. n. 445 del 1908 sono sottoposti a verifica al fine di:
 - a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
 - b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
 - c) eliminare il vincolo di trasferimento.
10. Gli interventi e le indagini relativi agli abitati da consolidare sono di competenza della Regione che vi

provvede attraverso la redazione di uno specifico progetto generale di consolidamento attuabile anche per stralci, predisposto dai servizi tecnici regionali di bacino, in accordo con i Comuni interessati.

11. Per le delocalizzazioni, la Regione esercita una funzione di supporto a favore dei Comuni, attraverso i propri servizi tecnici di bacino, con riferimento alla individuazione delle aree di nuovo insediamento e alla predisposizione dei Piani di delocalizzazione di cui al comma 3.
12. Le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 61 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", sono conferite ai Comuni, che le esercitano previa verifica di non interferenza con le opere di consolidamento già realizzate.
13. Spetta alle Province il rilascio del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 2001 sugli strumenti urbanistici dei Comuni classificati sismici o che comprendono abitati da consolidare.

Art. 19

Direttive

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposite direttive per l'attuazione della disposizioni di cui al presente capo.

CAPO IV

DIFESA DELLA COSTA

Art. 20

Piano per la gestione integrata della zona costiera

1. La Regione si dota di un piano di indirizzi per la gestione integrata della zona costiera. Il piano persegue la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla costa, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della zona costiera e delle sue risorse.

2. Il Piano di cui al comma 1:
 - a) individua i principali usi in atto della zona costiera e delle sue risorse;
 - b) verifica le condizioni attuali della zona costiera;
 - c) definisce le condizioni di progetto e ne analizza la compatibilità, individuando misure di mitigazione dei conflitti;
 - d) formula indirizzi e criteri per le politiche regionali dei settori interessati e per gli strumenti della pianificazione territoriale.
3. Il piano tiene conto, in particolare, di:
 - a) difesa dei centri abitati, delle infrastrutture e dei litorali dall'erosione e dall'ingressione marina, dall'arretramento in generale della linea di costa e dagli effetti della subsidenza, così come definiti dai Piani di bacino;
 - b) qualità delle acque costiere;
 - c) tutela degli habitat costieri e delle biodiversità;
 - d) turismo sostenibile;
 - e) politiche agricole;
 - f) pesca ed acquacoltura;
 - g) politiche energetiche;
 - h) sistemi insediativi e infrastrutturali;
 - i) navigazione commerciale e da diporto e relativa portualità;
 - j) utilizzazioni del demanio marittimo.
4. Il Piano definisce il proprio ambito di applicazione in funzione delle dinamiche caratteristiche di ciascun settore e in riferimento ai bacini idrografici retrostanti.
5. La Regione promuove il controllo ed il monitoraggio dei fattori incidenti sulle dinamiche di cui al comma 4. A

tal fine è istituito, presso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.), l'Osservatorio della costa.

6. Il piano è elaborato sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato Regionale per la Sicurezza Territoriale di cui all'art. 51, ed è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
7. Il piano per la gestione integrata delle zone costiere costituisce linea di indirizzo per gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, con particolare riferimento alla difesa della costa.

Art. 21

Competenze

1. La Regione garantisce la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.
2. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile realizzando gli interventi di manutenzione previa autorizzazione del progetto da parte della Regione. La Regione concorre al finanziamento degli interventi.

Art. 22

Interventi e opere di difesa della costa

1. Gli interventi e le opere di difesa della costa hanno le seguenti finalità:
 - a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;
 - b) contenimento dei processi erosivi del litorale;
 - c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;

- d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.
2. Gli interventi e le opere sono realizzati con tecniche e materiali a basso impatto ambientale con l'obiettivo della generale rinaturalizzazione delle spiagge e degli ambienti acquatici.
 3. Gli interventi e le opere di difesa della costa non sono soggetti alle procedure di consegna delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 34 del codice della navigazione.
 4. Per gli interventi e le opere di difesa della costa trova applicazione quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 14.

CAPO V

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 23

Obiettivi e funzioni

1. In coerenza con le scelte di riclassificazione sismica del territorio regionale di cui all'art. 145 della L.R. n. 3 del 1999, la Regione, anche d'intesa con gli Enti locali e i soggetti pubblici interessati, promuove, coordina e realizza indagini per le valutazioni di rischio sismico allo scopo di definire, anche nell'ottica di ottimizzare e razionalizzare i finanziamenti, programmi di prevenzione dei potenziali danni sul patrimonio edilizio, infrastrutturale e dei sistemi a rete, con indicazione delle priorità d'intervento.
2. Le indagini e i programmi di cui al comma 1, devono risultare coerenti, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 recante "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741" con gli indirizzi vincolanti:
 - a) per la formazione dei piani territoriali e urbanistici relativi ai territori dei Comuni dichiarati sismici al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del rischio sismico, sulla base di analisi di

pericolosità locale, nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana;

b) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'applicazione delle normative tecniche e per la definizione di prescrizioni tecniche e parametri economici in materia, nonché le funzioni di consulenza specialistica nei confronti degli enti preposti al controllo dell'attività edilizia nelle località dichiarate sismiche secondo le vigenti norme statali e regionali. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione può avvalersi del supporto di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con atto della Giunta regionale, cui possono essere affidati compiti connessi agli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 24

Competenze tecniche per i controlli

1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i Comuni classificati sismici con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero decorsi due anni per tutti gli altri Comuni classificati sismici, cessa l'avvalimento delle strutture tecniche regionali previsto dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999 per lo svolgimento dei controlli edilizi, sistematici o a campione, in zona sismica.
2. I Comuni classificati sismici provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, anche attraverso le forme associative di cui all'art. 23 della L.R. n. 3 del 1999.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove specifiche attività di formazione e aggiornamento professionale, garantisce forme di consultazione permanente con nuclei tecnici regionali ed esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nonché di consulenza specialistica di cui al comma 3 dell'art. 23.

CAPO VI

SBARRAMENTI DI RITENUTA E BACINI DI ACCUMULO

Art. 25

Funzioni regionali

1. La Regione provvede al rilascio dell'autorizzazione preventiva nonché alla vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della L. n. 183 del 1989 in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino, territoriale ed urbanistica e previa verifica della compatibilità ambientale degli interventi e della realizzazione di adeguati livelli di sicurezza e di incolumità pubblica.
2. Restano esclusi dalle competenze regionali di cui al comma 1 i bacini di pianura il cui volume di invaso sia realizzato sotto il piano di campagna.
3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento con il quale stabilisce le modalità e le procedure per la progettazione, la costruzione, l'esercizio, la vigilanza degli sbarramenti e dei bacini di cui al comma 1, anche con riferimento alle loro dimensioni.

Art. 26

Autorizzazione degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo esistenti

1. La Regione può altresì autorizzare, anche con eventuali prescrizioni, gli sbarramenti di ritenuta e i bacini di accumulo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non regolarmente autorizzati che soddisfino le condizioni di sicurezza e di incolumità pubblica nonché gli aspetti paesaggistico-ambientali.
2. I titolari delle opere di cui al comma 1 sono tenuti, a pena di decadenza, a richiedere alla Regione l'autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 25.
3. Qualora non risultino attestate le condizioni di sicurezza o di incolumità pubblica nonché di rispetto paesaggistico-ambientale, ovvero qualora l'istanza di autorizzazione sia presentata scaduti i termini di cui al comma 2, i titolari delle opere non autorizzate

provvedono a propria cura e spese alla demolizione nei modi e termini stabiliti dalla Regione.

Art. 27

Catasto

1. E' istituito, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale (S.I.R.), il catasto degli sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, ai fini della raccolta dei dati necessari alla loro gestione e controllo.
2. Alla istituzione del suddetto catasto la Regione provvede secondo le modalità e forme di cui alla legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 recante "Costituzione del Sistema Informativo Regionale".

Art. 28

Sanzioni

1. La costruzione di sbarramenti e di bacini effettuata senza autorizzazione regionale è punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1200 euro a 3600 euro.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta rispettivamente a 600 euro e a 1800 euro nel caso in cui la richiesta di autorizzazione di cui all'art 26 è presentata entro i termini previsti al comma 2 del medesimo articolo.
3. La violazione degli obblighi del disciplinare o delle prescrizioni impartite a seguito degli accertamenti periodici di controllo è punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da 300 euro 1800 euro.

CAPO VII

CAVE E MINIERE

Art. 29

Permessi di ricerca, concessioni di minerali solidi e cave

1. La Giunta regionale determina l'importo dei canoni relativi alle concessioni minerarie di cui al comma 4, dell'art. 146 della L.R. n. 3 del 1999, anche sulla base dei quantitativi estratti dei diversi tipi di minerale.
2. Sono conferiti alle Province:
 - a) le funzioni inerenti il rilascio della concessione di coltivazione per l'estrazione di minerali solidi compreso l'introito dei relativi canoni e tariffe;
 - b) l'introito dei canoni relativi ai permessi di ricerca di minerali solidi di cui al comma 2 dell'art. 146 della L.R. n. 3 del 1999;
 - c) le funzioni connesse alla mancata attivazione o sviluppo delle cave e torbiere di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 19 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 recante "Disciplina delle attività estrattive".
3. Gli introiti di cui alla lettera a) del comma 2 sono devoluti nella misura del settantacinque per cento al Comune territorialmente competente. In caso di più Comuni competenti la quota del settantacinque per cento è ripartita in proporzione alle superfici interessate.

Art. 30

Pianificazione in materia di attività estrattiva

1. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) costituisce parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. 26 della L.R. n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.
2. Il PIAE può assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del PAE. L'intesa si raggiunge seguendo le procedure dettate dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 20 del 2000. In tal caso il PIAE individua, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 17 del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza

sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:

- a) le relative quantità estraibili;
- b) la localizzazione degli impianti connessi;
- c) l'assetto delle aree da destinare a coltivazione e al trattamento dei materiali e le destinazioni urbanistiche finali;
- d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate,
- e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili.

Art. 31

Catasto delle attività minerarie

1. Nel catasto delle attività estrattive di cui all'art. 28 della L.R. n. 17 del 1991 sono aggiunti i dati e le informazioni relativi a:
 - a) concessioni minerarie di minerali solidi;
 - b) permessi di ricerca di minerali solidi.

Art. 32

Polizia mineraria

1. Le lavorazioni che si svolgono negli stabilimenti termali di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, non sono soggette alla vigilanza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

CAPO VIII

AREE DEL DEMANIO IDRICO

Art. 33

Nozione e finalità

1. La Regione provvede alla gestione del demanio idrico garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene pubblico.
2. La Regione, con apposito regolamento, disciplina gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
3. La Regione provvede al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino, territoriale e urbanistica e previa verifica della compatibilità ambientale degli interventi. A tal fine per aree del demanio idrico si intendono l'alveo delle acque fluenti e lacuali e le relative pertinenze idrauliche.
4. Nei casi di occupazione di pertinenza idraulica occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, la Regione provvede al rilascio di concessioni secondo procedure semplificate definite nel regolamento di cui all'art. 35.
5. La sub-concessione totale o parziale dell'area oggetto della concessione comporta decadenza della concessione stessa.

Art. 34

Canoni di concessione

1. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono determinati da apposito regolamento sulla base dei seguenti elementi:
 - a) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta;
 - b) eventuali aggravii di manutenzione del demanio idrico;
 - c) tipo di utilizzo;

- d) estensione del bene occupato.
2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti e alla rideterminazione, anche in diminuzione, dei canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo.
 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il canone annuo non può essere stabilito in misura inferiore a 150 euro rivalutabili con atto della Giunta regionale.
 4. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento del canone i soggetti di cui comma 2 dell'art. 141 della legge regionale n. 3 del 1999, le Province e Comuni per le concessioni di attraversamento inerenti la viabilità, nonché i soggetti che richiedono particolari utilizzi individuati dalla Giunta regionale.
 5. In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative il canone annuo può essere ridotto fino al 10 per cento rispettando il limite minimo stabilito al comma 3.
 6. Con regolamento di cui all'art. 35, la Regione stabilisce la durata massima della concessione in relazione alla tipologia di utilizzo.
 7. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del demanio idrico.

Art. 35

Procedure di concessione

1. La Regione con apposito regolamento definisce il procedimento di concessione delle aree del demanio idrico.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce inoltre le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi connessi alle domande di concessione da porre a carico del richiedente articolandole in relazione agli adempimenti istruttori necessari, a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese le

eventuali esclusioni. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti.

Art. 36

Depositi cauzionali

1. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in favore della Regione, una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari a due annualità di canone, incrementabile nei casi previsti dal regolamento di cui all'art. 35.
2. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 37

Vigilanza e sanzioni amministrative

1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, la subconcessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.
2. Per le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico del corso d'acqua, la Regione, fatta salva la normativa vigente in materia, dispone, con ordinanza, la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempimento dell'ordinanza di ripristino, la Regione provvede d'ufficio al ripristino ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
3. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 recante "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

CAPO IX

RISORSE IDRICHE

Art. 38

Obiettivi

1. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni di governo delle risorse idriche persegue l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilità della risorsa al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile. La Regione tiene altresì conto del principio di recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione le valutazioni economiche e il principio "chi inquina paga".
2. L'azione regionale, in particolare, assicura che:
 - a) le risorse idriche, sia per qualità che per quantità, siano mantenute idonee a coprire le esigenze idropotabili della popolazione tenuto conto degli sviluppi demografici contemplati negli strumenti della pianificazione e dei principi di equità e solidarietà;
 - b) i corpi idrici superficiali siano in grado di sostenere ecosistemi acquatici diversificati ;
 - c) sia mantenuta la capacità autodepurativa dei fiumi;
 - d) sia conseguita una significativa riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
 - e) la qualità della risorsa dei diversi corpi idrici sia compatibile con gli usi previsti.
3. La Regione persegue, altresì, il fine di una graduale estensione degli ambienti acquatici caratterizzati da un'elevata biodiversità e degli habitat naturali, nonché di una progressiva eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie, allo scopo ultimo di pervenire a concentrazioni, negli ambienti acquatici, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

Art. 39

Strumenti dell'azione ambientale

1. Le finalità di cui all'art. 38 sono realizzate attraverso:
 - a) un approccio integrato della gestione della risorsa per gli aspetti qualitativi e quantitativi;
 - b) la revisione, con possibilità di revoca o di modifica, delle concessioni d'acqua in essere;
 - c) la diffusione delle politiche di risparmio e conservazione della risorsa;
 - d) la prevenzione dell'inquinamento alla fonte.

Art. 40

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
 - a) la disciplina degli utilizzi delle risorse idriche e la gestione dei procedimenti di concessione;
 - b) la definizione di ulteriori criteri per la classificazione dei corpi idrici in funzione della destinazione d'uso e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Regione nel rispetto di quelli statali;
 - c) l'individuazione delle aree sensibili, del relativo bacino drenante e delle zone vulnerabili;
 - d) la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
 - e) la definizione degli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di qualità per le acque costiere
 - f) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque;

- g) l'autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini;
- h) l'approvazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe;
- i) la concessione di deroghe ai valori dei parametri relativi alle caratteristiche di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili ai sensi della legislazione statale;
- j) la concessione delle deroghe, relativamente all'idoneità delle acque alla balneazione, di cui all'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, su richiesta della Provincia;
- k) l'emanazione di disposizioni relative agli stabilimenti produttivi che producono, trasformano o utilizzano sostanze pericolose;
- l) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici rispetto al sistema regionale;
- m) la definizione delle linee di priorità e il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonché dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.

Art. 41

Funzioni delle Province

1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
 - a) la determinazione di valori limite più restrittivi allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti e degli obiettivi del Piano regionale di tutela e uso;
 - b) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative;

- c) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lett. b);
- d) il rilevamento per il tramite dell'ARPA delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;
- e) su proposta dell'Agenzia d'Ambito, l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- f) la designazione e la classificazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci ai sensi degli artt. 10, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 152 del 1999, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA;
- g) la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque dolci superficiali e di quelle a specifica destinazione per il tramite dell'ARPA;
- h) provvedere a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque destinate alla vita dei pesci;
- i) trasmettere alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate per la vita dei pesci e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea;
- j) la designazione delle acque destinate alla vita dei molluschi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152 del 1999, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA;
- k) provvedere a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura;
- l) trasmettere alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate destinate alla molluschicoltura e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea;
- m) le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 nonché la

richiesta alla Regione delle eventuali deroghe di cui all'art. 9 del medesimo decreto;

- n) provvedere, in collaborazione con i competenti organismi statali e avvalendosi dell'ARPA, a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonché il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone;
 - o) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;
 - p) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi;
 - q) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le Province esercitano le funzioni di cui al comma 2 sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42

Funzioni dei Comuni

- 1. Spetta al Comune il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie, nell'osservanza dei regolamenti predisposti dal gestore del servizio idrico integrato, e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.

Art. 43

Strumenti della pianificazione

- 1. Sono strumenti della pianificazione per la tutela e l'uso delle risorse idriche:

- a) il Piano di bacino di cui all'art.17 della L. n. 183 del 1989;
 - b) il Piano Regionale di Tutela e Uso delle Acque (P.R.T.U.A.);
 - c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. 26 della L.R. n. 20 del 2000 (P.T.C.P.);
 - d) il Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani".
2. In attuazione dell'art. 44 del D.Lgs. n. 152 del 1999, tenuto conto degli obiettivi su scala di bacino e delle indicazioni circa le priorità degli interventi formulate dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale, la Regione attraverso il P.R.T.U.A e le Province nell'ambito del P.T.C.P. ovvero attraverso una apposita variante allo stesso, individuano le misure e gli interventi necessari per assicurare la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico regionale ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 38.
 3. Le Agenzie di Ambito per i servizi pubblici, attraverso il Piano di cui alla lett. d) del comma 1, provvedono ad individuare il sistema delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e depurative necessarie per la gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle indicazioni contenute nella pianificazione regionale e provinciale con particolare riferimento alle acque a specifica destinazione, agli obiettivi di qualità stabiliti per i singoli corpi idrici ed i conseguenti limiti per gli scarichi nonché ai criteri per il risparmio della risorsa.

Art. 44

Piano regionale di tutela e uso delle acque

1. Il P.R.T.U.A. è articolato per ciascuno dei seguenti bacini:
 - a) nazionale del fiume Po;

- b) interregionale del fiume Reno;
 - c) interregionale dei fiumi Marecchia e Conca;
 - d) regionale dei fiumi Romagnoli.
2. Il P.R.T.U.A. in particolare:
- a) individua gli obiettivi generali per la tutela, il risanamento e l'uso delle risorse idriche;
 - b) definisce obiettivi di risparmio della risorsa idrica per i diversi settori;
 - c) classifica i corpi idrici significativi prevedendo gli eventuali diversi termini per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;
 - d) individua il modello da utilizzare per la previsione della qualità del corpo idrico in funzione degli interventi a valenza quali-quantitativa programmati;
 - e) determina per i corpi idrici significativi la portata concedibile tenuto conto del deflusso minimo vitale e in relazione alle valutazioni delle Province in ordine agli aspetti qualitativi, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale;
 - f) identifica le aree sensibili e i relativi bacini drenanti identifica;
 - g) identifica le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
 - h) identifica le zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari;
 - i) definisce criteri generali di intervento per le aree e le zone di cui alle lett. f), g) e h);
 - j) formula indirizzi per la designazione delle acque idonee alla vita dei pesci;
 - k) individua per ciascun bacino in relazione alla disponibilità della risorsa idrica i diversi usi: ambientale, consumo umano, agricolo e produttivo;
 - l) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua tra bacini

diversi ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

- m) valuta la quantità di acque estraibili dal sottosuolo per gli acquiferi di interesse regionale;
 - n) definisce il programma di verifica dell'efficacia degli interventi;
 - o) indica la data alla quale devono essere riviste tutte le concessioni d'acqua in essere.
3. Per l'elaborazione e approvazione del P.R.T.U.A. trova applicazione il procedimento previsto per il P.T.R. dall'art. 25 della L.R. n. 20 del 2000.

Art. 45

Pianificazione provinciale

1. Il P.T.C.P. in particolare:
- a) individua corpi idrici per i quali adottare obiettivi di qualità ambientale più elevati;
 - b) determina, per singoli corpi idrici o a scala di bacino, diversi valori limite per gli scarichi ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152 del 1999;
 - c) può ridefinire, al fine di una maggior specificazione in dettaglio, i perimetri delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti e delle zone vulnerabili ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20 del 2000;
 - d) può individuare ulteriori corpi idrici da classificare come significativi, acquisito il parere favorevole della Regione;
 - e) individua il complesso delle azioni necessarie a dare attuazione agli obiettivi della pianificazione;
 - f) definisce le priorità e la cadenza temporale degli interventi previsti stimando gli oneri di attuazione delle previsioni della pianificazione.

Art. 46

Direttive regionali

1. Al fine di coordinare le azioni ambientali nel settore delle risorse idriche, la Regione adotta direttive con cui stabilisce:
 - a) i principi e le linee guida relative alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, con particolare riferimento alla disciplina delle zone di tutela assoluta e di rispetto e alla delimitazione delle zone protezione;
 - b) le misure necessarie per perseguire il risparmio e la conservazione della risorsa attraverso l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi nonché l'incremento, il riciclo e il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. In particolare:
 1. definisce gli obblighi di installazione dei misuratori delle portate derivate;
 2. prevede norme per la riduzione dei consumi domestici e industriali;
 3. definisce norme specifiche per il risparmio idrico in agricoltura;
 4. definisce norme per favorire il riuso acque depurate;
 5. definisce gli indirizzi per la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati;
 - c) la disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;
 - d) criteri per la predisposizione del progetto di gestione per l'effettuazione di operazioni di svaso, sghiaiamiento e sfangamento delle dighe;

- e) i sistemi di trattamento degli scarichi degli edifici isolati;
- f) criteri specifici per l'autorizzazione degli scarichi fognari degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale;
- g) criteri per l'autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio;
- h) la disciplina delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- i) criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs.152 del 1999 e da altre piccole aziende agroalimentari;
- j) la disciplina per il trattamento dei rifiuti liquidi negli impianti di trattamento dei reflui urbani;
- l) criteri per l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Art. 47

Disposizioni per il rilascio delle concessioni d'acqua

1. Sulla base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della legge regionale n. 3 del 1999 la Regione provvede alla revisione delle concessioni in atto, prevedendo eventualmente, al fine di garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, la riduzione temporale e/o quantitativa dei prelievi e contestualmente una proporzionale riduzione del canone.
2. Ai Consorzi di bonifica può essere concesso l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione

idraulica nonchè le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.

3. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" e alla L.R. n. 25 del 1999, è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i Comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato.
4. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di bonifica. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al Servizio Tecnico di bacino territorialmente competente, ma si rapporta direttamente col Consorzio gestore.
5. L'utente si rapporta direttamente col Consorzio di bonifica anche nel caso di cui al comma 2, limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal Servizio tecnico di bacino territorialmente competente qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al Servizio medesimo, che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di trenta giorni.
6. La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica competente territorialmente un' unica concessione d'acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli

utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 4 e con le modalità di cui al comma 5, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27 della L. n. 36 del 1994. Restano valide fino alla scadenza le concessioni di derivazione già rilasciate sul corso d'acqua naturale.

7. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
 - a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
 - b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
 - c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal Piano Regolatore Generale degli acquedotti;
 - d) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
 - e) incompatibilità fra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
 - f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
 - g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
 - h) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
 - i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
 - l) contrasto con il pubblico generale interesse.

8. La concessione può essere revocata senza indennizzo in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con le finalità della programmazione regionale, e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
9. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore.
10. Le spese istruttorie per ogni procedimento connesso a concessioni di acqua pubblica possono essere rideterminate, con atto deliberativo della Giunta, in relazione agli adempimenti istruttori necessari, nonché rispetto a particolari categorie di utenti o in relazione a determinate categorie di concessione.
11. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.

Art. 48

Indirizzi in materia di scarichi

1. La Regione determina gli indirizzi per la disciplina sugli scarichi basati:
 - a) sulle migliori tecniche disponibili;
 - b) sulle migliori prassi ambientali;
 - c) sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti nei Piani di Tutela.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 49

Servizi Tecnici di Bacino

1. I Servizi Tecnici di Bacino sono strutture tecniche specializzate nel settore della difesa del suolo e della costa e delle risorse idriche che operano su scala di bacino o sottobacino idrografico garantendone la gestione unitaria rispetto al rischio idraulico, idrogeologico e al razionale utilizzo delle risorse idriche.
2. I Servizi Tecnici di bacino provvedono allo svolgimento delle funzioni regionali nelle materie della difesa del suolo e costituiscono riferimento e supporto alle Autorità di bacino e alle Province per l'attività di pianificazione e programmazione nonché agli enti locali per l'attività di gestione delle funzioni conferite.

Art. 50

Organizzazione dei Servizi Tecnici di bacino

1. I Servizi Tecnici di bacino sono individuati dalla Giunta regionale che ne definisce le attribuzioni.
2. Le modificazioni dell'ambito territoriale di bacino sono determinate con atto della Giunta regionale.
3. Nel caso in cui su un bacino afferiscano più servizi tecnici di sottobacino, sono individuate le modalità e le forme di connessione riguardanti l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e le procedure tecnico-amministrative, nonché le relazioni con gli altri soggetti operanti sul bacino stesso.
4. Per il conseguimento della massima autonomia operativa e della celerità nell'attuazione degli interventi, con regolamento della Giunta regionale nel rispetto delle relazioni sindacali, sono individuate gli opportuni

adattamenti alle disposizioni inerenti la contabilità e la logistica.

Art. 51

Comitato Regionale per la Sicurezza Territoriale

1. Al fine di promuovere la massima integrazione e condivisione istituzionale nella definizione delle politiche di sicurezza territoriale per la difesa del suolo, la costa e la bonifica è istituito il Comitato Regionale per la Sicurezza Territoriale.
2. Il Comitato è composto:
 - a) dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato competente in materia di difesa del suolo, che lo presiede;
 - b) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti in materia di difesa del suolo, della costa e di bonifica.
3. Il Comitato è articolato in due sezioni afferenti l'una al territorio del bacino del fiume Po e l'altra al territorio degli altri bacini scolanti nel mare Adriatico, convocabili anche separatamente.
4. Ai lavori del Comitato sono invitati a partecipare il Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica e un Presidente delle Comunità Montane designato dall'UNCEM.
5. Il Comitato svolge un ruolo propositivo nell'ottimizzazione e nella ricomposizione dell'attività programmatica del sistema di difesa del suolo, della costa e di bonifica. Elabora, inoltre, le proposte per la formazione dei piani per la messa in sicurezza del territorio ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.
6. Il Comitato può indire consultazioni con le rappresentanze economiche, sociali ed ambientali.
7. La Direzione Generale competente per materia svolge le funzioni di supporto tecnico-organizzativo al Comitato.

Art. 52

Nuclei Tecnici di bacino

1. Presso ogni Servizio Tecnico di bacino o di sottobacino è costituito il Nucleo Tecnico quale modalità per il coordinamento e per l'integrazione degli interventi sul territorio. Il Nucleo è coordinato dal dirigente responsabile del Servizio tecnico di bacino ed è composto dai referenti tecnici dell'Autorità di bacino, delle Province, delle Comunità montane, dei Consorzi di Bonifica, degli Enti Parco interessati, nonché, nel caso dei bacini padani, dal referente tecnico dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).
2. Il Nucleo tecnico di bacino, in particolare, ha il compito di:
 - a) perseguire l'omogeneizzazione della gestione tecnica e procedurale per la progettazione ed attuazione degli interventi sul territorio;
 - b) esprime valutazioni tecniche e propositi in ordine al fabbisogno di interventi e di manutenzione, in coerenza con la pianificazione di bacino, anche con riferimento all'impiego dei fondi straordinari per gli interventi di messa in sicurezza.
3. Per i compiti di cui alla lettera b) del comma 2, il Nucleo Tecnico di bacino è coordinato dall'Assessore delegato in materia della Provincia più rappresentativa per territorio.

TITOLO IV

BONIFICA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 53

Funzione di bonifica

1. In conformità ai principi di cui all'art. 1 della presente legge e allo specifico fine della preservazione dinamica del territorio e della tutela, valorizzazione ed

uso razionale delle risorse idriche per scopi produttivi e di salvaguardia dei beni immobili, costituisce funzione di bonifica il complesso delle attività preordinate:

- a) alla sistemazione e al rinsaldamento delle pendici e dei versanti, al recupero delle zone franose e alla regimazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere di cui all'art. 56, pubbliche o private obbligatorie;
- b) alla regolazione dei territori di pianura, alla protezione dalle acque di monte e allo scolo delle acque in eccesso al fine di ridurre il rischio idraulico per gli immobili e salvaguardare l'integrità dell'ambiente, attraverso il reticolo di bonifica;
- c) alla provvista, alla distribuzione e all'uso razionale delle risorse idriche per fini produttivi e ambientali, con speciale riguardo all'irrigazione.

Art. 54

Classificazione del territorio regionale

1. L'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione delle aree golenali riferite al reticolo idrografico principale di cui al comma 2 dell' art. 12, è classificato di bonifica di seconda categoria ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione statale in materia.

Art. 55

Delimitazione dei comprensori di bonifica

1. Il territorio classificato è suddiviso in ambiti territoriali per la gestione dell'attività di bonifica, denominati comprensori di bonifica.
2. La delimitazione dei comprensori di bonifica deve:
 - a) garantire l'unitarietà gestionale dei bacini scolanti artificiali omogenei o dei bacini o parti di bacini naturali ;
 - b) ricomprendere, di norma, più sottobacini naturali e i bacini scolanti artificiali omogenei nell'ambito di un unico bacino idrografico;

- c) tenere conto della densità delle opere di bonifica, dell'efficacia e dell'efficienza del loro esercizio e della loro manutenzione, dell'omogeneità delle fonti di approvvigionamento idrico;
 - d) favorire il raccordo funzionale con le dimensioni territoriali degli enti locali, la partecipazione dei consorziati nonché la funzionalità tecnico-organizzativa e l'economicità della gestione.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto alla definizione dei perimetri dei comprensori di bonifica sulla base della delimitazione di massima effettuata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

CAPO II

Interventi di bonifica

Art. 56

Tipologie di interventi ed opere di bonifica

1. Sono opere e interventi di bonifica:
- a) la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti, il rinsaldamento e il recupero delle zone franose, nonché la regimazione dei deflussi montani e collinari inerenti l'elenco delle opere previsto all'art. 60;
 - b) il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni inerenti l'elenco delle opere previsto all'art. 60;
 - c) la sistemazione idraulico-agraaria e la valorizzazione agronomica del suolo inerenti l'elenco delle opere previsto all'art. 60;
 - d) le opere sui corsi d'acqua naturali con prevalenti funzioni di irrigazione e di difesa idraulica di bonifica;
 - e) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere e degli interventi;

- f) i canali della rete scolante, le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione delle acque ed i relativi manufatti;
 - g) gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni;
 - h) le infrastrutture e le apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
 - i) le opere di competenza privata rese obbligatorie dal Piano di bacino di cui al comma 2 dell'art. 3;
 - j) le opere e gli impianti di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque, con particolare riguardo all'irrigazione;
 - k) le opere di contenimento del fenomeno della risalita delle acque del mare lungo i canali emissari della rete scolante e dell'ingressione salina delle falde freatiche;
 - l) le opere di manutenzione e miglioramento della viabilità interpoderale di uso pubblico.
2. Gli interventi di bonifica comprendono, inoltre, ogni altra attività connessa e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica del territorio ed alla tutela ed uso delle risorse idriche attribuite ai Consorzi di bonifica dalla normativa vigente.

Art. 57

Esecuzione delle opere e degli interventi di bonifica di competenza pubblica

1. All'esecuzione delle opere e alla realizzazione degli interventi pubblici di bonifica, a totale carico pubblico, provvede la Regione attraverso i Consorzi di bonifica o le Comunità montane ai sensi dell'art. 79.
2. I Consorzi di bonifica o le Comunità montane provvedono alla redazione dei progetti delle opere e degli interventi programmati e trasmettono i progetti definitivi od esecutivi alla Regione per l'approvazione.

Trova applicazione quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 14.

3. Le opere si intendono compiute e consegnate al Consorzio di bonifica o alle Comunità montane ai fini della vigilanza, manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data del collaudo provvisorio. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione si applica con riferimento ai singoli lotti.

Art. 58

Esecuzione delle opere private di bonifica e contributi regionali

1. I Consorzi di bonifica o le Comunità Montane che esercitano funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79, eseguono su richiesta dei proprietari di almeno la metà della superficie interessata, ovvero in caso di inerzia dei proprietari e previa autorizzazione della Giunta regionale le opere private rese obbligatorie.
2. I proprietari concorrono alla spesa di realizzazione delle opere di cui al comma 1. Tale contributo costituisce onere reale sui fondi ed è esigibile con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.
3. La Regione, per la realizzazione delle opere private obbligatorie, concede contributi in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, secondo quanto stabilito nel programma triennale o nei programmi integrativi di cui all'art. 8. Nei territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 recante "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofloro-frutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani", il contributo può essere elevato fino al 70%.
4. Le opere e gli interventi di competenza privata non previsti nel programma possono beneficiare di contributi regionali in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile, elevabile al 50% per le zone delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984 del 1977.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 59

Esercizio, vigilanza e manutenzione

delle opere di bonifica

1. I Consorzi di bonifica ovvero le Comunità montane che esercitano funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79 provvedono all'esercizio, alla vigilanza e alla manutenzione delle opere di bonifica, con oneri a carico della contribuenza, a decorrere dalla data di consegna, determinata ai sensi del comma 3 dell'art. 62.
2. Nei territori montani almeno il 70% degli introiti derivanti dalla contribuenza montana è destinato, dai Consorzi di bonifica ovvero dalle Comunità montane che esercitano funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79, ad interventi di manutenzione di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 56.
3. Nel caso in cui non sia rispettato il vincolo di destinazione della contribuenza nella percentuale di cui al comma 2, la Regione assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, la Regione agisce in via sostitutiva, attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.
4. In caso di reiterate violazioni delle norme del presente titolo, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la revoca del conferimento delle funzioni medesime.
5. La Regione può concedere contributi per la manutenzione di opere pubbliche nella misura massima del 30%, elevabile al 70% nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984 del 1977.
6. La Regione, nei territori montani, concede inoltre finanziamenti almeno pari al 50% della quota di contribuenza, destinata alla manutenzione, posta a carico dei consorziati, per la realizzazione di programmi

straordinari di rifacimento o di esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana.

7. La Regione concede contributi ai Consorzi in relazione alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 64, tenuto conto delle entrate relative al canone corrisposto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.
8. I Consorzi di bonifica sono tenuti ad allegare al bilancio consuntivo una apposita relazione sull'utilizzo delle somme erogate dalla Regione ai sensi del comma 5 ed a trasmetterne copia alla Provincia in cui ricade la maggior parte del comprensorio.
9. Le Comunità montane devono presentare il rendiconto circa l'utilizzo delle somme erogate dalla Regione secondo le modalità di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
10. All'esercizio e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere private obbligatorie provvedono a proprie spese i privati interessati. E' fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale in ordine al potere sostitutivo.

Art. 60

Elenco delle opere pubbliche di bonifica

1. E' istituito l'elenco regionale delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione gestite dai Consorzi di bonifica ovvero dalle Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79.
2. L'Amministrazione regionale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco suddiviso per ciascun Consorzio o Comunità montana.
3. L'opera pubblica di bonifica viene inclusa nel nell'elenco istituito dal presente articolo a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio della stessa.

CAPO III

Oneri di bonifica

Art. 61

Riparto degli oneri a carico delle proprietà

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche, alle spese relative all'adempimento degli altri fini istituzionali normativamente previsti nonché a quelle di funzionamento del Consorzio di bonifica.
2. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli ubicati negli ambiti territoriali delle Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79, contribuiscono alle spese di vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, nonché alle spese di funzionamento limitatamente all'attività di bonifica.
3. I contributi dovuti dai proprietari ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono oneri reali sui fondi esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.
4. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile e i proprietari di immobili, agricoli ed extragricoli, per i quali sussistano i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 62, sono assoggettati ai contributi di bonifica sulla base del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 62

Contributo di bonifica e tipologia del beneficio

1. I presupposti per l'assoggettamento ai contributi di bonifica sono i seguenti:
 - a) che l'immobile sia situato in un territorio classificato di bonifica e ricompreso in un comprensorio di bonifica;

- b) che l'immobile tragga beneficio dagli interventi e dalle opere di bonifica individuati dall'art. 56, nonché dall'attività di vigilanza, esercizio e manutenzione posta in essere dal Consorzio di bonifica ovvero dalla Comunità montana che esercita le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79.
2. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili; il beneficio deve altresì riferirsi direttamente all'immobile o agli immobili e deve essere incrementativo o conservativo del loro valore.
3. Con riferimento all'esplicazione delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 53, il beneficio di bonifica può essere:
- a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
 - b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura;
 - c) di disponibilità irrigua.
4. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica di cui all'art. 56 suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idrografico secondario individuato ai sensi dell'art. 12.
5. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di pianura regimati dalle opere e dagli interventi di cui all'art. 56 che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati, ivi comprese quelle di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale gestito da tale sistema, vengono immesse nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.
6. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili ricompresi in comprensori irrigui sottesi ad opere di adduzione, circolazione e

distribuzione di acque di bonifica di cui al comma 1 dell'art. 56.

Art. 63

Modalità di riscossione dei contributi di bonifica

1. La riscossione dei contributi da parte dei Consorzi di bonifica ovvero dalle Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79, viene effettuata con versamento dei contributi sulla base di liquidazione effettuata dal Consorzio o dalla Comunità medesima.
2. Resta ferma la possibilità per i Consorzi di bonifica di ricorrere alla riscossione volontaria di cui all'art. 32 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337.
3. Per la riscossione coattiva dei contributi da parte dei Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dal D. Lgs. n. 46 del 1999.
4. La riscossione coattiva e volontaria dei contributi di bonifica da parte delle Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79 è effettuata secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 64

Immobili urbani di pianura serviti da pubblica fognatura

1. Gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura le cui acque non trovano recapito nel sistema scolante di bonifica non sono assoggettati a contributo di bonifica, salvo che ritraggano un beneficio di difesa idraulica di bonifica.
2. Gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura le cui acque trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione non sono assoggettati a contributo di bonifica, salvo che ritraggano un beneficio di difesa idraulica di bonifica.

3. Sono assoggettate a contributo di bonifica le aree urbane servite da pubblica fognatura che ritraggono beneficio di difesa idraulica per effetto dell'attività di regimazione delle acque provenienti da monte e/o delle acque di supero dei sistemi di fognatura pubblica. Tali aree sono individuate dal Consorzio di bonifica territorialmente competente mediante apposita delimitazione da sottoporre alla verifica di congruità dell'Autorità garante dell'utenza di bonifica di cui all'art. 66.
4. Lo scolo delle acque reflue urbane, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato sulla base di quanto previsto dal comma 5.
5. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzino i corsi d'acqua appartenenti al reticolo di bonifica gestiti dai Consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate contribuiscono alle spese di manutenzione ed esercizio dei medesimi mediante la corresponsione di un canone determinato dal Consorzio sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale da porre a carico degli utenti nell'ambito della tariffa fissata dall'Agenzia d'ambito di cui alla L.R. n. 25 del 1999.

Art. 65

Piano di classifica

1. La Giunta regionale stabilisce criteri omogenei per la formulazione dei Piani di classifica.
2. I Consorzi di bonifica ovvero le Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, adottano e, previa verifica di congruità della Autorità di cui all'art. 66, approvano i Piani di classifica nei quali sono individuati gli indici di carattere tecnico ed economico per la determinazione del grado di beneficio tratto dagli immobili, nonché le delimitazioni, anche ai fini di cui al comma 3 dell'art. 63, degli ambiti del comprensorio gravati dal contributo di bonifica. Tale delimitazione assolve, per gli immobili in essa ricompresi, la funzione e l'effetto del perimetro di contribuenza.

3. Dell'adozione del Piano di classifica è data notizia attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani. La delibera di adozione del Piano viene pubblicata presso l'albo consortile o quello della Comunità montana e presso l'albo dei Comuni il cui territorio è in tutto o in parte ricompreso nel comprensorio. Il Piano adottato viene altresì depositato presso i Servizi tecnici di bacino, presso la sede del Consorzio e presso la sede della Comunità montana, in libera visione a chiunque ne abbia interesse. Qualunque consorziato può presentare osservazioni al piano adottato entro il termine di 45 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera di adozione presso l'albo consortile o quello della Comunità montana . Il Consorzio ovvero la Comunità montana in sede di approvazione deve motivatamente accogliere o respingere le osservazioni presentate.
4. Dell'adozione delle successive modifiche al Piano di classifica è data notizia esclusivamente mediante pubblicazione della delibera di adozione presso l'albo consortile, l'albo della Comunità montana e gli albi dei Comuni interessati alle modifiche stesse. Le modifiche di Piano devono essere contestualmente depositate presso il Consorzio ovvero presso la Comunità montana.

Art. 66

Autorità garante dell'utenza di bonifica

1. Al fine di esercitare la vigilanza di cui all'art. 75, nonché di assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in ordine al piano di classifica per il riparto delle spese consortili, è istituita l'Autorità regionale garante dell'utenza di bonifica.
2. L'Autorità è organo monocratico nominato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio e conforme della commissione consiliare competente. La nomina è effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. Ad esso è attribuita un'indennità determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.

4. Qualora l'incarico di cui al comma 3 sia conferito al titolare dell'Autorità di cui all'art. 20 della LR n. 25 del 1999, l'indennità di cui al comma 3 è ridotta del 40% e non è prevista alcuna segreteria tecnica.
5. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, ad eccezione dei magistrati in quiescenza di cui al punto c) dell'art. 4 della citata legge, non possono essere nominati titolari dell'Autorità:
 - a) Sindaci, Presidenti di Province, componenti delle giunte e consiglieri di Comuni, Province e Comunità montane della Regione nonché dipendenti di tali enti;
 - b) componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, irrigui, di miglioramento fondiario nonché dipendenti di tali enti;
 - c) colui che si trovi in una situazione di conflitto di interesse ovvero abbia lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile, amministrativo o tributario, con un Consorzio di bonifica.
6. A pena di decadenza il titolare dell'Autorità non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore di Consorzi di bonifica e delle Comunità Montane.
7. L'Autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio ed ha il compito di verificare la congruità e la rispondenza dei piani di classifica per il riparto delle spese consortili ai criteri fissati dalla Giunta regionale.
8. L'Autorità può richiedere ai Consorzi di bonifica e alle strutture regionali competenti in materia di bonifica, difesa del suolo e della costa e risorse idriche ogni informazione e documentazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.
9. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità dispone di una segreteria tecnica.

CAPO IV

Soggetti della bonifica

Art. 67

Costituzione dei Consorzi di bonifica

1. Il Consiglio regionale istituisce, sui comprensori delimitati ai sensi dell'art. 55 e fatta salva l'applicazione dell'art. 79, un Consorzio di bonifica che succede in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio di nuova delimitazione.

Art. 68

Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica, di seguito denominati "Consorzi", sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico costituiti da tutti i proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, compresi nel territorio consortile che traggono, o possono trarre, beneficio dall'attività di bonifica.
2. I Consorzi nell'ambito del proprio comprensorio:
 - a) provvedono all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui sono consignatari ivi compreso lo svolgimento del servizio di piena;
 - b) provvedono agli studi, alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione nonché alla realizzazione degli altri interventi previsti nel piano di bacino;
 - c) eseguono, su richiesta dei proprietari interessati e a loro spese, le opere private rese obbligatorie dal piano di bacino, nonché quelle private non obbligatorie;
 - d) provvedono alla manutenzione delle opere private obbligatorie in caso di inerzia dei proprietari obbligati;
 - e) provvedono al rilascio dei pareri, delle concessioni e delle licenze di cui al Titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

- f) provvedono, su richiesta dei consorziati, agli adempimenti necessari al conseguimento di provvidenze comunitarie nazionali e regionali, relative ad azioni rientranti nei propri fini istituzionali, concorrendo eventualmente all'onere di cofinanziamento, ponendolo a carico dei soggetti beneficiati.
3. I Consorzi, nell'ambito del proprio territorio, mediante accordi, convenzioni, intese e altre forme di collaborazione con gli enti interessati, possono inoltre:
- a) realizzare azioni preordinate alla salvaguardia dell'ambiente e, in particolare, alla valorizzazione delle residue zone vallive e delle casse di espansione, al contenimento degli emungimenti e alla ricarica della falda freatica, e alla vivificazione dei corsi d'acqua e delle zone umide;
- b) provvedere alla progettazione, all'esecuzione e alla realizzazione di opere e di interventi di difesa del suolo di competenza della Regione e degli Enti locali.
4. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 27 della L. n. 36 del 1994, rientra nei compiti istituzionali dei Consorzi.
5. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali i Consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate secondo quanto previsto dagli artt. 61 e 62 nonché dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63.

Art. 69

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta;
- d) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico.

2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 70

Assemblea dei consorziati e sistema elettorale

1. I consorziati riuniti in Assemblea convocata nelle forme previste dallo statuto consortile, eleggono i componenti del Consiglio al loro interno.
2. L'assemblea dei consorziati è formata dai proprietari dei beni immobili che risultino iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.
3. Ogni componente dell'assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento a ciascun immobile. Ove non venga nominato un rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di contributo.
4. Al fine di garantire la più adeguata rappresentanza delle categorie dei consorziati contribuenti negli organi e la migliore aderenza del sistema elettorale alle diverse realtà consortili, gli statuti disciplinano il sistema medesimo e le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati;
 - b) assicurare la concorrenzialità delle liste, la preferenza di lista e la libera espressione del voto;
 - c) perseguire la proporzionalità della rappresentanza dei consorziati agricoli ed extragricoli in rapporto alla contribuenza, anche in relazione al diverso carico contributivo e ai diversi settori economico-produttivi di appartenenza dei consorziati;
 - d) garantire un'adeguata rappresentanza territoriale delle diverse zone del comprensorio.

Art 71

Elezioni e nomine degli altri organi consortili

1. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con separate votazioni, il Presidente e gli altri componenti della Giunta, in base a quanto stabilito dallo Statuto.
2. Alla nomina del Collegio dei revisori dei conti o del Revisore unico, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, provvede la Provincia in cui ricade la maggior parte del comprensorio.

Art. 72

Statuto

1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio del Consorzio ed approvato dal Consiglio regionale.
2. Lo statuto stabilisce in particolare:
 - a) il numero dei componenti il Consiglio non superiore a 30;
 - b) il numero dei componenti la Giunta non superiore a 7;
 - c) la ripartizione delle competenze e dei poteri fra gli organi del Consorzio;
 - d) la costituzione del Collegio dei revisori o del Revisore unico, da scegliere fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili;
 - e) l'organizzazione degli uffici, l'ordinamento finanziario e contabile ed ogni altra disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento del Consorzio.
3. Nei Consorzi interregionali il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta del Consorzio è incrementato degli eventuali rappresentanti delle altre Regioni.

Art. 73

Sistema di valutazione consortile e controllo delle Province

1. I Consorzi di bonifica adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa e delle attività tecniche per la verifica di efficacia, efficienza, economicità dell'attività svolta rispetto agli obiettivi programmati, nonché di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Al fine di cui al comma 1 i Consorzi di bonifica istituiscono appositi nuclei di valutazione interna che, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono alla Provincia nel cui territorio il consorzio ha sede legale un'apposita relazione sulle attività di valutazione svolte.
3. La Provincia verifica i metodi e i risultati delle valutazioni effettuate, richiede eventuali chiarimenti nonché ulteriori dati ed informazioni e ne riferisce alla Regione, anche ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'art. 75.
4. I Consorzi che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non applicano le disposizioni di cui al comma 1 sono esclusi dal riparto dei contributi regionali relativi alla manutenzione delle opere di bonifica.

Art. 74

Ricorsi

1. Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammesso il ricorso in opposizione entro 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

Art. 75

Vigilanza sui Consorzi di bonifica

1. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di bonifica spetta alla Giunta regionale che la esercita anche avvalendosi dell'Autorità di cui all'art. 66.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità presenta una relazione annuale sulle attività dei Consorzi di bonifica alla Giunta regionale che la trasmette al Consiglio regionale per eventuali determinazioni. La

relazione riguarda in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati ed è redatta sulla base delle relazioni allegare ai bilanci consuntivi trasmesse dai Consorzi nonché dagli esiti del controllo effettuato dalla Provincia ai sensi dell'art. 73.

3. La Regione esercita altresì la vigilanza sui Consorzi di bonifica con le modalità di cui al capo II del titolo III della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

Art. 76

Consorzi di secondo grado

1. Possono costituirsi Consorzi di secondo grado comprendenti due o più Consorzi qualora ciò sia reso opportuno per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e di servizi comuni.
2. Ai Consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare altresì i soggetti gestori del Servizio idrico integrato, gli enti pubblici e di diritto pubblico che esercitano funzioni prevalenti in materia di tutela e uso produttivo delle risorse idriche, nonché società assegnatarie di dotazioni idriche nell'ambito delle risorse di cui l'Ente dispone.
3. Alla costituzione dei Consorzi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 77

Disposizioni per la gestione di schemi idrici ad uso plurimo serviti dall'asta principale del Canale Emiliano-Romagnolo

1. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla L. n. 36 del 1994 e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo in applicazione dell'art. 27 della legge medesima avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, il Consorzio per il Canale Emiliano-Romagnolo può gestire tali schemi, in tutto o in parte, tramite società di cui mantenga la maggioranza incedibile.
2. Al fine di ottimizzare l'impiego della risorsa idrica in linea con le finalità della programmazione regionale,

alla società di gestione di cui al comma 1, può essere affidata, altresì, la promozione dello sviluppo degli schemi medesimi anche mediante la realizzazione di reti di distribuzione per gli usi diversi da quello irriguo.

3. Il rapporto tra consorzio e società è disciplinato da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti tra le parti.

Art. 78

Consorzi di miglioramento fondiario

1. Per l'esecuzione, manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica e di irrigazione privata, i proprietari ed affittuari di immobili agricoli possono riunirsi in consorzi di miglioramento fondiario.
2. La proposta di costituzione, presentata da proprietari ed affittuari di immobili agricoli che rappresentino almeno la metà della superficie del territorio interessato, dovrà essere corredata degli atti dimostrativi dell'utilità di costituire il consorzio di miglioramento fondiario.
3. Alla costituzione dei consorzi di miglioramento fondiario provvedono le Province competenti per territorio.
4. Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicate, in quanto compatibili, le norme di cui alla presente legge.
5. I Consorzi di bonifica possono assumere, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario.

Art. 79

Esercizio delle funzioni di bonifica in territorio montano

1. Qualora il territorio sia ricompreso in un ambito delimitato ai sensi del Capo II della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 recante "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali", le funzioni di cui all'art. 53, lett. a) e c), possono essere conferite, previo riconoscimento da parte della Giunta regionale dell'adeguatezza funzionale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, alle Comunità montane competenti sul territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità Montane, anche in forma associata, presentano alla Regione un piano che dimostri l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione nonché la predisposizione degli idonei strumenti contabili.
3. Per le Comunità montane che esercitano le funzioni di cui al comma 1 l'adeguatezza funzionale è verificata con cadenza quinquennale sulla base di una rendicontazione della gestione presentata dalle medesime.
4. Con la deliberazione di riconoscimento dell'adeguatezza la Giunta regionale provvede, inoltre, alla nomina del Presidente del Consorzio di bonifica quale commissario liquidatore delle funzioni conferite alla Comunità montana.
5. Le modalità per il trasferimento delle funzioni alle Comunità montane sono regolate dall'art. 89.

Art. 80

Il Comitato dei rappresentanti dei proprietari nelle Comunità montane interessate all'esercizio delle funzioni di bonifica

1. Presso le Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79 è nominato un Comitato dei rappresentanti dei proprietari contribuenti alle attività di bonifica, composto da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 11 di componenti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari degli immobili soggetti a contribuzione, nel rispetto della proporzione determinata dalla Comunità montana sulla base della contribuzione dell'ultimo anno degli immobili iscritti rispettivamente nel catasto urbano e nel catasto terreni, rispetto al totale della contribuzione.
2. La Comunità montana è tenuta a richiedere il parere del Comitato nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite in materia di bonifica.
3. La Comunità montana fissa con proprio atto le modalità per la nomina del Comitato, la sua durata in carica nonché le modalità di funzionamento, nel rispetto di apposita direttiva della Giunta regionale.

4. Avverso le deliberazioni della Comunità montana di approvazione del Piano di classifica per il riparto della contribuenza è ammesso il ricorso in opposizione entro 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

Art. 81

Disposizioni per l'attuazione degli interventi

1. Per la progettazione, direzione, esecuzione degli interventi di competenza delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni e dell'autorità metropolitana ovvero di altri enti pubblici o di diritto pubblico, detti enti possono avvalersi, previa intesa, dei Consorzi di bonifica quali soggetti attuatori ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 recante "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3".

CAPO V

Altri interventi

Art. 82

Interventi urgenti e ripristino

opere pubbliche di bonifica

1. La Giunta regionale può autorizzare i Consorzi di bonifica ovvero le Comunità montane ad eseguire interventi sulle opere di bonifica non previsti nei programmi, nel caso si rendano necessari a seguito di eventi eccezionali e calamitosi e per ripristinare la funzionalità delle opere.
2. Gli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi sono regolati dalle disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale" e legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

Art. 83

Esplicazione dei compiti in aree soggette a vincolo

1. La realizzazione di nuove opere di bonifica nelle aree delimitate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "" deve essere compatibile con le disposizioni valide per quel territorio.
2. La manutenzione straordinaria di opere di bonifica nelle aree di cui al comma 1 può essere eseguita qualora la stessa sia prevista nel programma triennale di cui all'art. 8.

Art. 84

Tutela delle acque di bonifica

1. I Consorzi di bonifica concorrono alla realizzazione delle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche ai fini della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione previste dal comma 6 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 152 del 1999.
2. A tal fine i Consorzi possono concorrere ad individuare le eventuali fonti di inquinamento, a realizzare sistemi di monitoraggio delle acque defluenti nella rete di bonifica nonché ad eseguire opere ed interventi per il risanamento delle stesse.
3. I Consorzi collaborano altresì con i soggetti competenti al monitoraggio della qualità delle acque di bonifica attraverso il personale consortile con qualifica competente.
4. Le azioni di cui al presente articolo e le modalità del loro espletamento sono stabiliti in appositi accordi da stipulare con le amministrazioni cui competono le relative funzioni istituzionali.

Art. 85

Polizia idraulica

1. I Consorzi di bonifica ovvero le Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79, esercitano le funzioni di polizia idraulica, con riguardo ai corsi d'acqua loro affidati in gestione.
2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di polizia

idraulica delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

3. Compete alla Regione, per le fattispecie sanzionate dagli artt. 133 e 134 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 recante "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", disporre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi precedente la violazione, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, il Consorzio di bonifica ovvero la Comunità montana che esercita le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79 provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal regio decreto sopraindicato.

Art. 86

Parere idraulico per gli scarichi nei canali di bonifica.

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 42 è sostituito dal seguente:

"2. La concessione viene rilasciata agli enti gestori delle pubbliche fognature contestualmente alla autorizzazione prevista dai successivi articoli 8 e 9 previo parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente in ordine alla compatibilità dell'immissione con la potenzialità e le caratteristiche tecniche della rete di bonifica ricevente".
2. Gli enti locali competenti in materia di autorizzazione agli scarichi ai sensi degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Detto parere deve essere acquisito anche nel caso in cui la concessione edilizia sia comprensiva dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 152 del 1999.

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Art. 87

**Soppressione dei consorzi idraulici,
di difesa, di scolo e di irrigazione**

1. La Giunta regionale provvede alla soppressione dei consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione, nonché di ogni altra forma di gestione di opere o sistemi di scolo ed irrigui pubblici, che ricadono nei comprensori gestiti dai Consorzi. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 16 recante "Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "nuove norme in materia di enti di bonifica - delega di funzioni amministrative"; restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati relativi a procedimenti non ancora conclusi e sono fatti salvi gli effetti giuridici prodotti.

Art. 88

**Riordino dei comprensori di bonifica,
salvaguardia intese interregionali e delimitazioni**

1. Al fine di adeguare gli ambiti dell'attività di bonifica ai criteri indicati nell'art. 53, provvedendo anche alla riduzione del loro numero, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale una proposta di riordino dei comprensori di bonifica.
2. La proposta di cui al comma 1 è presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Commissione consultiva per le bonifiche e le Province interessate e dandone informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto alla definizione dei perimetri dei comprensori di bonifica sulla base della delimitazione di massima effettuata ai sensi dei commi precedenti.
4. Le intese interregionali stipulate prima dell'entrata in vigore della presente legge tra la Regione e le Regioni confinanti continuano ad applicarsi fino all'eventuale stipula delle nuove intese, anche a seguito del riordino di cui al comma 1.

Art. 89

Costituzione dei Consigli di amministrazione provvisori

1. Il Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'art. 67 provvede, per ciascuno dei nuovi Consorzi all'istituzione di un Consiglio di amministrazione provvisorio, composto da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 9, ivi compreso il Presidente, nominati fra i componenti dei Comitati amministrativi dei Consorzi preesistenti, con il compito di provvedere, entro due anni dall'insediamento, nell'ordine:
 - a) all'adeguamento delle norme statutarie relative al sistema elettorale;
 - b) alla delimitazione delle aree urbane da sottoporre alla verifica di congruità dell'autorità garante dell'utenza di bonifica;
 - c) alla revisione degli attuali piani di classifica per adeguarli a quanto disposto dalla presente legge;
 - d) all'aggiornamento dei catasti consortili;
 - e) alla indizione e svolgimento delle elezioni.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui al comma 2 dell'art. 89, stabilisce le scadenze per l'adozione degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
3. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è prorogata fino all'insediamento dei Consigli provvisori.

Art. 90

Attività dei Presidenti dei Consorzi finalizzata al trasferimento delle funzioni.

1. I Presidenti dei Consorzi di bonifica nominati ai sensi del comma 4 dell'art. 79, assumono le funzioni di Commissari liquidatori dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale.
2. I Commissari provvedono, entro 90 giorni dalla nomina, alla:
 - a) rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio;
 - b) ricognizione di eventuali rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di istituti di credito, enti pubblici, fornitori;
 - c) ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto di ricognizione stesso nonché dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - d) accertamento e corresponsione del trattamento di fine rapporto ai dipendenti aventi diritto;
 - e) predisposizione dello stato ricognitivo delle opere in corso.
3. Entro il termine di cui al comma 2 i Commissari trasmettono copia degli atti indicati al medesimo comma alla Regione e alla Comunità montana che assume le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79.
4. Qualora i Commissari omettano o ritardino l'invio alla Regione o alla Comunità montana degli atti di cui al comma 2 si applica la disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 29 della L.R. n. 24 del 1994.

Art. 91

Trasferimento del personale

1. In caso di assunzione da parte delle Comunità Montane delle funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79 e sulla base del fabbisogno di risorse umane della Comunità stessa, il personale del Consorzio di bonifica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, individuato nella ricognizione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 90 e addetto alle funzioni translate, è

trasferito, a domanda, alla Comunità montana alla quale sono attribuiti i beni del Consorzio a decorrere dal decreto di cui all'art. 92. La Comunità montana destinataria del personale adegua corrispondentemente la propria dotazione organica.

2. Nella domanda di cui al comma 1, il personale può indicare, in ordine di preferenza una o più Comunità montane interessate al trasferimento di funzioni. Qualora vengano espresse più preferenze per il medesimo posto da ricoprire, il trasferimento è disposto sulla base di graduatorie formulate secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza;
 - b) maggiore carico di famiglia;
 - c) maggiore età anagrafica.
3. Il personale che non ha presentato domanda e quello che ha indicato sedi nelle quali non sia stato possibile collocarlo utilmente resta alle dipendenze del Consorzio e, previa formazione, qualora necessaria, è assegnato a nuovi compiti.
4. La Comunità montana subentra altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato del personale addetto alle funzioni translate in corso alla data del trasferimento, limitatamente alla durata del rapporto medesimo.
5. Al personale trasferito alle Comunità montane si applica il contratto del comparto Regione ed Autonomie locali e l'inquadramento nei ruoli della Comunità montana è effettuato sulla base di tabelle di corrispondenza approvate dalla Regione previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
6. Al personale trasferito ai sensi della presente legge è conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento.

Art. 92

Ente subentrante

1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti di cui all'art. 90, il Presidente della Giunta regionale dispone con apposito decreto il trasferimento dei beni e del personale interessato alla Comunità montana competente per territorio.

Art. 93

Trasferimento degli acquedotti rurali e delle strade di bonifica

1. Le strade eseguite con oneri a carico dello Stato, in consegna ai Consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti entro un anno ai competenti enti con provvedimenti della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce, nel rispetto della normativa vigente, ai Comuni gli acquedotti eseguiti con oneri a carico dello Stato e in consegna ai Consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge; tali acquedotti sono affidati in gestione dall'Agenzia d'ambito di cui alla L.R. n. 25 del 1999.

Art. 94

Prima formazione dell'elenco delle opere pubbliche di bonifica

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa, ove occorra, classificazione o riclassificazione delle opere, provvede all'approvazione dell'elenco delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione gestite dai Consorzi di bonifica ovvero dalle Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'art. 79.
2. A tal fine l'amministrazione regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione in contraddittorio con i Consorzi, ovvero con le Comunità Montane, ed i Servizi Tecnici di bacino.
3. Dalla data di approvazione dell'elenco, le opere sono affidate, nello stato di fatto e di diritto descritto nel medesimo atto, ai Consorzi di bonifica, ovvero alle Comunità montane, per il loro esercizio, la relativa manutenzione e polizia idraulica.

Art. 95

Commissione consultiva

1. In via transitoria la Commissione consultiva per le bonifiche istituita ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 42 del 1984 continua ad operare fino all'insediamento degli organi ordinari formulando proposte o pareri in ordine:
 - a) alla ridelimitazione dei comprensori di bonifica;
 - b) alla redazione dello Statuto-tipo;
 - c) ai criteri per la formulazione dei piani di classifica.

Art. 96

Disapplicazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni in ordine alla classificazione di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 recante "Testo unico sulle opere idrauliche".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni in ordine alla classificazione di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 recante "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195 e della L. 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI

Art. 97

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi

di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

2. Al personale dipendente presso le Autorità di Bacino si estende il trattamento normativo ed economico complessivo previsto per i dipendenti regionali, qualora più favorevole. L'onere aggiuntivo è a carico del bilancio della Regione.

Art. 98

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) i commi 1, 3, 4, 7, 8 e 10 dell'art. 6, il comma 3 dell'art. 19 e gli artt. 23 e 24 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;
- b) i commi 3 e 5 dell'art. 146 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
- c) gli artt. da 110 a 118 della L.R. n. 3 del 1999.
- d) l'art. 139 della L.R. n. 3 del 1999 "Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po;
- e) la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative";
- f) la L.R. 23 aprile 1987, n. 16 "Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative"";
- g) l'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 26 "Misure urgenti in materia di organizzazione dei consorzi di bonifica e dell'attività di bonifica";